

Allegato I

Autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera

Articolo 1 – Campo di applicazione

La presente autorizzazione generale disciplina le seguenti attività e le relative emissioni:

1. Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo complessivo non superiore a 20 kg.
2. Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) giornaliero massimo complessivo non superiore a 30 kg.
3. Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 500 kg.
4. Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 2000 kg.
5. Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/giorno.
6. Rivestimento di superfici in materiali differenti dal legno, con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/giorno.
7. Panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina superiore a 300 kg/giorno e pari o inferiore a 1500 kg/giorno.
8. Torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 450 kg/giorno.
9. Produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini con produzione complessiva non superiore a 500 kg/h.
10. Sgrassaggio superficiale con consumo complessivo di solventi non superiore a 10 kg/giorno.
11. Laboratori orafi con fusione di metalli con meno di venticinque addetti.
12. Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore a 10 kg/giorno.
13. Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/giorno.
14. Produzione di sapone e detergenti sintetici, prodotti per l'igiene e la profumeria con utilizzo di materie prime non superiore a 200 kg/giorno.
15. Tempra ed altri trattamenti termici dei metalli.
16. Produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro in forni in muffola discontinua con utilizzo nel ciclo produttivo di smalti, colori e affini non superiore a 50 kg/giorno.
17. Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di frutta, ortaggi, funghi con produzione superiore a 350 kg/giorno e pari o inferiore a 1000 kg/giorno.
18. Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione superiore a 350 kg/giorno e pari o inferiore 1000 kg/giorno.
19. Molitura di cereali con produzione superiore a 500 kg/giorno e pari o inferiore a 1500 kg/giorno.
20. Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione superiore a 350 kg/giorno e pari o inferiore 1000 kg/giorno.
21. Produzione di conglomerati cementizi e di prodotti in gesso e conglomerati cementizi in quantità complessiva non superiore a 1500 kg/giorno.
22. Pressofusione con utilizzo di metalli e leghe in quantità non superiore a 100 kg/giorno.
23. Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime superiore a 350 kg/giorno e pari o inferiore 1000 kg/giorno.
24. Lavorazioni conciarie con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo non superiore a 50 kg.
25. Fonderie di metalli con produzione di oggetti metallici giornaliero massimo non superiore a 100 kg.
26. Produzione di ceramiche artistiche esclusa la decoratura con utilizzo di materia prima giornaliero massimo non superiore a 3000 kg.
27. Produzione di carta, cartone e similari con utilizzo di materie prime giornaliero massimo non superiore a 4000 kg.
28. Saldatura di oggetti e superfici metalliche.

29. Trasformazioni lattiero-casearie con produzione giornaliera superiore a 350 kg/giorno e pari o inferiore 1000 kg/giorno.
30. Taglio dei metalli.
31. Elettroerosione.
32. Lavorazioni meccaniche in genere effettuate su metalli o leghe metalliche.
33. Attività del settore calzaturiero e pellettiero.
34. Attività di distillazione.
35. Attività di estrazione di materiali inerti e argillosi.
36. Attività di lavorazione di materiali inerti e argillosi con capacità massima complessiva di trattamento non superiore a 200000 tonnellate all'anno.
37. Produzione di prodotti in vetroresina con utilizzo giornaliero massimo complessivo di resina pronta all'uso non superiore a 200 kg.
38. Impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e pulitintolavanderie a ciclo chiuso.
39. Attività di produzione di calore con impianti termici civili che utilizzano taluni combustibili solidi, liquidi o gassosi.
40. Attività di produzione di calore con impianti termici inseriti in un ciclo produttivo che utilizzano taluni combustibili solidi, liquidi o gassosi.
41. Produzione di manufatti in materiali lapidei con utilizzo complessivo di materie prime inferiore a 300 tonnellate all'anno.
42. Taglio delle materie plastiche e della carta con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 2000 kg.

Sono considerate “scarsamente rilevanti” agli effetti dell'inquinamento atmosferico le emissioni derivanti dalle seguenti lavorazioni:

- lavorazioni elencate alla parte I dell'Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/2006;
- operazioni di preparazione delle vernici con tintometri;
- lavorazioni di tornitura, alesatura, foratura, limatura, calandratura, imbutitura, bordatura, fustellatura, fresatura, tranciatura, trapanatura, filettatura, maschiatura, piattatura, piegatura, aggraffatura, cesoiatura, taglio a freddo ed altre operazioni similari effettuate su metalli o leghe metalliche con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) inferiore a 500 kg/anno.

Se producono emissioni in atmosfera, le suddette attività e lavorazioni sono comunque comprese nel campo di applicazione della Parte V del D.Lgs. 152/2006, anche se svolte in modo discontinuo o con consumo esiguo di materie prime.

Le attività e le lavorazioni di cui ai precedenti elenchi e le relative emissioni sono comunque escluse dal campo di applicazione della presente autorizzazione generale, se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:

- se l'attività rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 275 del D.Lgs. 152/2006; sono fatte salve le attività di cui al successivo articolo 11, comma 38;
- se l'attività è direttamente collegata e tecnicamente connessa ad attività rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 275 del D.Lgs. 152/2006 e può influire sulle emissioni di Composti Organici Volatili (COV);
- se l'attività emette sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/2006;
- se l'attività emette sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/2006;
- se l'attività viene svolta con utilizzo delle sostanze o dei preparati classificati dal Decreto Legislativo 3 febbraio 1997 n° 52 e successive modifiche ed integrazioni come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61, R68;
- se l'attività viene svolta con utilizzo di materiali polverulenti contenenti sostanze comprese nelle classi riportate nella seguente tabella al di sopra dei corrispondenti valori, riferiti al secco, in una

frazione di materiale separabile mediante setacciatura con setaccio dotato di maglie aventi una larghezza massima di 5 mm;

Sostanze di cui alla classe I, tabella B, parte II dell'Allegato I (*)	50 mg/kg
Sostanze di cui alla classe II, tabella B, parte II dell'Allegato I (*)	0,5 g/kg
Sostanze di cui alla classe III, tabella B, parte II dell'Allegato I (*)	5 g/kg

(*) Allegato riferito alla Parte V del D.Lgs. 152/2006.

- se l'attività viene svolta con utilizzo delle sostanze di cui alla Legge 28 dicembre 1993 n° 549 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente";
- se l'attività rientra nell'ambito di applicazione del Titolo III-bis della Parte II del D.Lgs. 152/2006, concernente l'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- se l'attività viene svolta con utilizzo di impianti nei quali i gas combusti o le fiamme vengono a contatto diretto con i materiali da trattare; sono fatte salve le attività di cui al successivo articolo 11, commi 7, 15, 18 e 20;
- se l'attività è caratterizzata da operazioni non previste dal pertinente comma del successivo articolo 11;
- se l'attività emette sostanze inquinanti non previste dal pertinente comma del successivo articolo 11;
- se vengono prodotte emissioni in atmosfera da operazioni di gestione dei rifiuti soggette ad apposita autorizzazione ordinaria ai sensi della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 oppure alle procedure di cui al Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 e successive modifiche ed integrazioni oppure a quelle di cui al Decreto Ministeriale 12 giugno 2002 n° 161 e successive modifiche ed integrazioni; è fatta salva l'attività di cui al successivo articolo 11, comma 34;
- se l'attività viene svolta all'aperto, anche parzialmente; sono fatte salve le disposizioni di cui al successivo articolo 11, commi 19, 21, 23, 35, 36 e 41;
- se l'attività viene svolta esclusivamente per finalità non produttive ed in modo occasionale, ovvero non previsto nel normale svolgimento del ciclo produttivo.

La disciplina delle sostanze aeriformi che non vengono evacuate all'esterno del locale di lavorazione non è oggetto della presente autorizzazione generale.

Articolo 2 – Definizioni

Per quanto non espressamente definito nel presente atto, si applicano le definizioni riportate dalla Parte V del D.Lgs. 152/2006.

Per **stabilimento** si intende il complesso unitario e stabile, che si configura come un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al potere decisionale di un unico gestore, in cui sono presenti uno o più impianti o sono effettuate una o più attività che producono emissioni attraverso, per esempio, dispositivi mobili, operazioni manuali, deposizioni e movimentazioni. Si considera stabilimento anche il luogo adibito in modo stabile all'esercizio di una o più attività. Uno stabilimento può essere costituito anche da un complesso di edifici. La presente autorizzazione generale è rilasciata con riferimento allo stabilimento.

L'articolo 1 elenca le attività che sono oggetto della presente autorizzazione generale; nel contesto di ciascuna voce dell'elenco numerato, per **attività** si intende l'insieme delle operazioni che producono emissioni in atmosfera in presenza o in assenza di impianti.

L'attività può costituire la fase di un ciclo produttivo più ampio; i singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni e pertanto, nell'ambito dell'applicazione del presente atto, sono ammesse esclusivamente le seguenti casistiche:

- coesistenza nello stesso stabilimento fra attività autorizzate per effetto della presente autorizzazione generale;
- coesistenza nello stesso stabilimento fra attività autorizzate per effetto della presente autorizzazione generale e lavorazioni le cui emissioni sono classificate come "scarsamente rilevanti" agli effetti dell'inquinamento atmosferico.

Per **gestore** si intende la persona fisica o giuridica che ha potere decisionale circa l'installazione o l'esercizio dello stabilimento e che è responsabile dell'applicazione dei limiti e delle prescrizioni stabilite, per ogni attività, dalla presente autorizzazione generale. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente atto, la figura del gestore viene considerata coincidente con quella del legale rappresentante *pro tempore*.

Per **dichiarazione di adesione all'autorizzazione generale**, di seguito sinteticamente indicata come "dichiarazione", si intende la dichiarazione attraverso la quale il gestore manifesta l'intenzione di avvalersi della presente autorizzazione generale e sottoscrive l'impegno a svolgere l'attività nell'integrale rispetto di tutte le prescrizioni riportate nel presente atto.

Per **data di registrazione della dichiarazione** si intende la data riportata dal timbro di "posta in arrivo" apposto dalla Provincia di Pesaro e Urbino sulla dichiarazione inviata dal gestore, ovvero la data apposta dalla Provincia di Pesaro e Urbino sull'avviso di ricevimento, in caso di spedizione della dichiarazione a mezzo di raccomandata.

Per **data di adesione** si intende la data di efficacia dell'adesione all'autorizzazione generale, ovvero la data a partire dalla quale il gestore può iniziare l'installazione o il trasferimento di uno stabilimento o, se lo stabilimento è già installato, la data a partire dalla quale il gestore può iniziare a svolgere l'attività dichiarata o può proseguire lo svolgimento di un'attività precedentemente soggetta ad altre disposizioni o può iniziare ad effettuare le modifiche proposte. A partire dalla data di adesione, il gestore è autorizzato ai sensi e per gli effetti del presente atto e garantisce l'integrale rispetto di tutte le prescrizioni.

Per **giorni liberi** si intendono giorni consecutivi e computati per intero, senza considerare nel periodo dato né il giorno iniziale né il giorno finale.

Per **attività dichiarata ai sensi della D.G.P. 201/2010** si intende l'attività per la quale il gestore ha inviato dichiarazione di adesione all'autorizzazione generale di cui alla D.G.P. 201/2010 e per la quale l'adesione alla D.G.P. 201/2010 non è ancora efficace.

Per **attività nuova** si intende l'attività avviata per la prima volta successivamente alla data di approvazione del presente atto e che non ricade nella definizione di attività dichiarata ai sensi della D.G.P. 201/2010. Si considerano equiparati al caso di un'attività nuova sia quello di un'attività con autorizzazione decaduta o revocata sia quello del trasferimento di un'attività che non risponde alla definizione di cui al seguente capoverso.

Per **attività da trasferire** si intende l'attività già autorizzata per effetto della presente autorizzazione generale o per effetto della D.G.P. 201/2010 o per effetto della D.G.P. 224/2005 e che il gestore intende trasferire in altro stabilimento. In tutti i casi, il gestore dichiara il trasferimento ai sensi del presente atto.

Per **attività da modificare** si intende l'attività già autorizzata per effetto della presente autorizzazione generale a cui il gestore intende apportare delle modifiche sulla base delle quali è necessario aggiornare le informazioni riportate nel Paragrafo B della dichiarazione, nella correlata planimetria o in entrambi.

Per **lavorazione da riclassificare** si intende la lavorazione ad inquinamento atmosferico "poco significativo" o "scarsamente rilevante" già in esercizio a norma di legge e per la quale, ricorrendone i presupposti, il gestore intende avvalersi della presente autorizzazione generale.

Per attività **anteriore al 1988** si intende l'attività autorizzata, anche in via provvisoria o in forma tacita, ai sensi degli articoli 12 e 13 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n° 203 già in funzione antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente atto.

Per attività **anteriore al 2006** si intende l'attività autorizzata in via ordinaria ai sensi degli articoli 6, 11 o 15 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n° 203 già messa a regime entro il 29 aprile 2008.

Per attività **autorizzata ai sensi dell'articolo 269 del D.Lgs. 152/2006** si intende l'attività autorizzata in via ordinaria ai sensi dell'articolo 269 del D.Lgs. 152/2006 già messa a regime antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente atto.

Per **attività autorizzata ai sensi della D.G.P. 224/2005** si intende l'attività per la quale l'adesione alla D.G.P. 224/2005 è efficace alla data di entrata in vigore del presente atto.

Per **attività autorizzata ai sensi della D.G.P. 201/2010** si intende l'attività per la quale l'adesione alla D.G.P. 201/2010 è efficace alla data di entrata in vigore del presente atto.

Articolo 3

Il gestore invia una specifica e distinta dichiarazione per ogni singola attività che intende svolgere e rende tale dichiarazione esclusivamente attraverso i modelli previsti dall'Allegato II. I destinatari della dichiarazione sono i seguenti: Provincia di Pesaro e Urbino, di seguito sinteticamente indicata come "Provincia", dipartimento provinciale dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche (ARPAM) e Comune competente per territorio; tali soggetti sono di seguito sinteticamente indicati nel complesso come "destinatari". La sola copia per la Provincia è munita di bollo.

Il gestore ha facoltà di chiedere comunque il rilascio dell'autorizzazione in via ordinaria, ai sensi dell'articolo 269 del D.Lgs. 152/2006, anche se l'attività che intende svolgere è conforme alle prescrizioni di cui al presente atto.

A pena di inammissibilità, il gestore compila la dichiarazione in tutte le sue parti senza alterare né la struttura né i contenuti dei modelli di cui all'Allegato II e la correda degli allegati richiesti.

Ai fini del conteggio e del rispetto delle tempistiche stabilite dal presente atto, fa fede la data di registrazione della dichiarazione, come definita al precedente articolo 2; il gestore si accerta di conoscere la data di registrazione della dichiarazione e programma la data di adesione avuto riguardo di quanto stabilito ai paragrafi 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6.

La Provincia, anche su iniziativa degli altri destinatari della dichiarazione, ha facoltà di richiedere documentazione integrativa entro trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione stessa.

Ad ogni modo, e a prescindere da quanto sopra, la Provincia può:

- negare l'adesione all'autorizzazione generale, anche su segnalazione motivata di Comune o ARPAM, se risultano non rispettati i requisiti previsti dal presente atto o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario, comprovate dagli organi competenti, o se l'attività ricade in zone che richiedono una particolare tutela ambientale, opportunamente documentata, o in presenza di profili di contrasto fra le modalità di conduzione dell'attività e gli obiettivi di prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti ed attività di cui alla Parte V del D.Lgs. 152/2006;
- impartire ulteriori prescrizioni, anche su opportuna e puntuale segnalazione da parte di altri organi competenti, compresa l'effettuazione di campionamenti, l'installazione di impianti di abbattimento e la realizzazione di convogliamenti;
- richiedere al gestore, in qualunque momento, approfondimenti o chiarimenti riguardo alla documentazione presentata e alle modalità di svolgimento dell'attività, anche nell'ambito di operazioni di controllo o su iniziativa di altri organi.

La mancanza di un riscontro espresso alla dichiarazione da parte dei destinatari preventivamente alla data di adesione non costituisce in nessun caso tacito accoglimento di situazioni irregolari eventualmente documentate nella dichiarazione; pertanto, tali situazioni di non conformità alle prescrizioni si intendono comunque non autorizzate.

3.1 – L'Allegato II A2

Le disposizioni di cui al presente paragrafo non si applicano alle attività descritte al successivo articolo 11, commi 38, 39 e 40.

Il gestore compila il modello di cui all'Allegato II A2 per dichiarare l'intenzione di aderire alla presente autorizzazione generale nei seguenti casi:

- attività nuova;
- attività da trasferire;

- attività anteriore al 1988;
- attività anteriore al 2006;
- attività autorizzata ai sensi dell'articolo 269 del D.Lgs. 152/2006;
- attività di estrazione di materiali inerti e argillosi disciplinata dall'articolo 281, comma 3, del D.Lgs. 152/2006;
- attività autorizzata ai sensi della D.G.P. 201/2010;
- lavorazione da riclassificare.

Il gestore di un'attività anteriore al 1988 oppure anteriore al 2006 oppure autorizzata ai sensi dell'articolo 269 del D.Lgs. 152/2006 si può avvalere della presente autorizzazione generale se e solo se l'attività è già conforme a tutte le prescrizioni di cui al presente atto.

Il gestore dell'attività descritta al successivo articolo 11, comma 35, e che rientra nel capo di applicazione dell'articolo 281, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, si può avvalere della presente autorizzazione generale se e solo se l'attività è già conforme a tutte le prescrizioni di cui al presente atto; in tal caso, il gestore invia la dichiarazione di cui all'Allegato II A2 comunque entro i termini fissati dall'articolo 281, comma 3, del D.Lgs. 152/2006.

Il gestore di un'attività autorizzata ai sensi della D.G.P. 201/2010 si può avvalere della presente autorizzazione generale se e solo se l'attività è già conforme a tutte le prescrizioni di cui al presente atto e comunque soltanto dopo l'invio delle risultanze del primo campionamento, se prescritto dalla D.G.P. 201/2010.

Il gestore di una lavorazione da riclassificare si può avvalere della presente autorizzazione generale se e solo se l'attività è già conforme a tutte le prescrizioni di cui al presente atto.

L'adesione all'autorizzazione generale diviene efficace decorso il termine di quarantacinque giorni liberi dalla data di registrazione della dichiarazione di cui all'Allegato II A2. Se l'attività per la quale il gestore ha inviato la dichiarazione rientra nel campo di applicazione della normativa in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, l'efficacia dell'adesione alla presente autorizzazione generale è subordinata all'esito positivo delle relative istruttorie.

3.2 – L'Allegato II D2

Le disposizioni di cui al presente paragrafo si applicano esclusivamente all'attività descritta al successivo articolo 11, comma 38.

Il gestore compila il modello di cui all'Allegato II D2 per dichiarare l'intenzione di aderire alla presente autorizzazione generale nei seguenti casi:

- attività nuova;
- attività da trasferire;
- attività autorizzata ai sensi della D.G.P. 224/2005;
- attività autorizzata ai sensi della D.G.P. 201/2010;
- attività autorizzata ai sensi della D.G.P. 224/2005 e da trasferire;
- attività autorizzata ai sensi della D.G.P. 201/2010 e da trasferire.

Il gestore di un'attività autorizzata ai sensi della D.G.P. 224/2005 può continuare ad operare nel rispetto delle prescrizioni impartite dal suddetto atto **fino al 31/12/2016**; in tal caso, il gestore invia dichiarazione di adesione all'autorizzazione generale vigente **entro e non oltre il 15/11/2016**; se i termini per l'invio della dichiarazione non vengono rispettati, l'attività si considera svolta in assenza di autorizzazione.

Sono fatte salve eventuali successive disposizioni, anche emanate da parte del Legislatore.

Il gestore di un'attività autorizzata ai sensi della D.G.P. 201/2010 si può avvalere della presente autorizzazione generale se e solo se l'attività è già conforme a tutte le prescrizioni di cui al presente atto.

L'adesione all'autorizzazione generale diviene efficace decorso il termine di quarantacinque giorni liberi dalla data di registrazione della dichiarazione di cui all'Allegato II D2. Se l'attività per la quale il gestore ha

inviato la dichiarazione rientra nel campo di applicazione della normativa in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, l'efficacia dell'adesione alla presente autorizzazione generale è subordinata all'esito positivo delle relative istruttorie.

3.3 – L'Allegato II E2

Le disposizioni di cui al presente paragrafo si applicano esclusivamente alle attività descritte al successivo articolo 11, commi 39 e 40.

Il gestore compila il modello di cui all'Allegato II E2 per dichiarare l'intenzione di aderire alla presente autorizzazione generale nei seguenti casi:

- attività nuova;
- attività da trasferire;
- attività anteriore al 1988;
- attività anteriore al 2006;
- attività autorizzata ai sensi dell'articolo 269 del D.Lgs. 152/2006;
- attività disciplinata dall'articolo 281, comma 4, del D.Lgs. 152/2006;
- attività autorizzata ai sensi della D.G.P. 201/2010.

Il gestore di un'attività anteriore al 1988 oppure anteriore al 2006 oppure autorizzata ai sensi dell'articolo 269 del D.Lgs. 152/2006 si può avvalere della presente autorizzazione generale se e solo se l'attività è già conforme a tutte le prescrizioni di cui al presente atto.

Se l'attività rientra nel capo di applicazione dell'articolo 281, comma 4, del D.Lgs. 152/2006, il gestore si può avvalere della presente autorizzazione generale se e solo se l'attività è già conforme a tutte le prescrizioni di cui al presente atto; in tal caso, il gestore invia la dichiarazione di cui all'Allegato II E2 comunque entro i termini fissati dall'articolo 281, comma 3, del D.Lgs. 152/2006.

Il gestore di un'attività autorizzata ai sensi della D.G.P. 201/2010 si può avvalere della presente autorizzazione generale se e solo se l'attività è già conforme a tutte le prescrizioni di cui al presente atto e comunque soltanto dopo l'invio delle risultanze del primo campionamento prescritto dalla D.G.P. 201/2010.

L'adesione all'autorizzazione generale diviene efficace decorso il termine di quarantacinque giorni liberi dalla data di registrazione della dichiarazione di cui all'Allegato II E2. Se l'attività per la quale il gestore ha inviato la dichiarazione rientra nel campo di applicazione della normativa in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, l'efficacia dell'adesione alla presente autorizzazione generale è subordinata all'esito positivo delle relative istruttorie.

3.4 – L'Allegato II F2

Il gestore che intende sottoporre a modifica un'attività già autorizzata per effetto del presente atto invia la dichiarazione di cui all'Allegato II F2 con un anticipo di almeno quarantacinque giorni liberi rispetto alla data di realizzazione della modifica e comunque soltanto dopo l'invio delle risultanze del primo campionamento, se prescritto per l'attività già autorizzata.

Il gestore effettua la modifica decorso il termine di quarantacinque giorni liberi dalla data di registrazione della dichiarazione di cui all'Allegato II F2. Se la modifica che il gestore intende apportare comporta l'applicazione della normativa in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, la realizzazione della modifica è subordinata all'esito positivo delle relative istruttorie.

3.5 – L'Allegato II G2

Il gestore è esentato dall'obbligo di fornire la dichiarazione di cui all'Allegato II G2 se nello stabilimento vengono svolte esclusivamente lavorazioni rispondenti ai criteri di cui al precedente articolo 1 oppure nei casi specificati al successivo articolo 11; resta fatto salvo il rispetto di quanto altro prescritto dalla vigente normativa in materia di emissioni in atmosfera. Al contrario, il gestore invia il modello di cui all'Allegato II G2 se nello stesso stabilimento svolge o intende svolgere anche un'attività soggetta all'autorizzazione generale o a quella ordinaria; in tal caso, se il gestore intende avviare la lavorazione ad inquinamento

atmosferico “scarsamente rilevante” dopo le attività già autorizzate, invia la dichiarazione di cui all’Allegato II G2 preventivamente all’avvio della stessa.

3.6 – Efficacia dell’adesione alla D.G.P. 201/2010

Il gestore che intende avviare un’attività nuova in uno stabilimento in cui vengono già svolte altre e diverse attività autorizzate ai sensi della D.G.P. 201/2010 invia contestualmente la dichiarazione di adesione alla presente autorizzazione generale sia per l’attività nuova sia per le altre attività già autorizzate ai sensi della D.G.P. 201/2010.

Fatto salvo quanto sopra, il gestore che alla data di approvazione del presente atto ha già aderito all’autorizzazione generale rilasciata con D.G.P. 201/2010 può continuare ad operare nel rispetto delle prescrizioni impartite dal suddetto atto per un periodo pari a dieci anni dalla data di adesione alla D.G.P. 201/2010; non hanno effetto su tale termine le dichiarazioni rese relativamente alle modifiche. In tal caso, il gestore invia dichiarazione di adesione all’autorizzazione generale vigente, corredata dai documenti ivi prescritti, almeno quarantacinque giorni liberi prima della scadenza di tale periodo; se i termini per l’invio della dichiarazione non vengono rispettati, l’attività si considera svolta in assenza di autorizzazione.

Sono fatte salve eventuali successive disposizioni, anche emanate da parte del Legislatore.

Articolo 4

La validità del presente atto è regolamentata dall’articolo 272, comma 3, del D.Lgs. 152/2006.

La presente autorizzazione generale si applica a chi vi ha aderito, anche se sostituita da successive autorizzazioni generali, per un periodo pari a dieci anni dalla data di adesione. Non hanno effetto su tale termine le dichiarazioni rese relativamente alle modifiche. Almeno quarantacinque giorni liberi prima della scadenza di tale periodo, il gestore invia una dichiarazione di adesione all’autorizzazione generale vigente, corredata dai documenti ivi prescritti; se i termini per l’invio della dichiarazione non vengono rispettati, l’attività si considera svolta in assenza di autorizzazione.

Sono fatte salve eventuali successive disposizioni, anche emanate da parte del Legislatore.

Articolo 5

La Provincia e gli altri destinatari della dichiarazione hanno la facoltà di accertare, anche durante lo svolgimento dell’attività autorizzata, la sussistenza dei requisiti per l’adesione all’autorizzazione generale, il rispetto delle prescrizioni e la conformità alle disposizioni normative.

Articolo 6

Il presente provvedimento autorizzatorio riguarda esclusivamente le emissioni in atmosfera e non sostituisce ulteriori autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati necessari alla regolare conduzione dell’attività.

Articolo 7

Ogni variazione di ragione sociale, sede legale, legale rappresentante e di quanto altro dichiarato nel Paragrafo A della dichiarazione viene comunicata per iscritto a tutti i destinatari **entro e non oltre 90 giorni dalla variazione**. La comunicazione inerente la variazione del legale rappresentante è firmata congiuntamente sia dal soggetto che cede sia da quello che assume la carica; la comunicazione è corredata da copia di un documento di identità valido di entrambi i soggetti nonché da autocertificazione antimafia del soggetto che assume la carica.

Articolo 8

In caso di mancato rispetto delle prescrizioni stabilite con il presente atto, si applicano i provvedimenti e le sanzioni di cui agli articoli 278, 279 e 296 del D.Lgs. 152/2006. La non rispondenza al vero delle dichiarazioni rese a mezzo dell’Allegato II comporta l’immediata decadenza dai benefici derivanti dall’adesione alla presente autorizzazione generale. L’accertamento di violazioni delle prescrizioni di Legge

ed autorizzatorie comporta la comunicazione di tali circostanze all'Autorità Giudiziaria per le valutazioni di competenza.

Articolo 9

Il presente atto può essere impugnato con ricorso giudiziale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche (TAR) entro e non oltre 60 giorni dalla sua approvazione oppure entro e non oltre 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

Articolo 10

L'attività autorizzata per effetto dell'adesione alla presente autorizzazione generale si svolge in conformità anche alle seguenti prescrizioni:

- a) il gestore tiene a disposizione degli organi di controllo, per almeno cinque anni, le fatture di acquisto delle materie prime ed i registri relativi a giacenze e movimentazioni di magazzino aggiornati al 31 dicembre di ogni anno;
- b) il gestore svolge l'attività nell'integrale rispetto delle soglie di produzione o di consumo, ove previste dal presente atto. Le soglie indicate si intendono riferite all'insieme delle operazioni esercitate nell'ambito dell'attività. Il gestore tiene a disposizione degli organi di controllo le schede di sicurezza relative alle materie prime impiegate;
- c) è vietato l'allontanamento di inquinanti dal locale di lavorazione attraverso la sola apertura di porte, finestre e similari. Tutte le operazioni svolte all'interno del locale di lavorazione e che danno luogo ad emissioni in atmosfera all'esterno dello stesso sono effettuate con macchine o in postazioni o in cabine o comunque in ambienti idonei a garantire l'ottimale convogliamento degli inquinanti in punti di emissione conformi alle specifiche di cui alla presente autorizzazione generale. In ogni caso, il convogliamento degli aeriformi è realizzato senza interruzioni nel percorso dal punto di captazione al punto di emissione;
- d) l'ubicazione e la quota di tutti i punti di emissione sono conformi a quanto contenuto nei regolamenti comunali e alle specifiche prescrizioni eventualmente impartite dalle autorità territorialmente competenti in materia di igiene e sanità pubblica. Se i suddetti regolamenti non sono stati approvati, il gestore posiziona i punti di emissione in modo da evitare ostacoli ed impedimenti all'efficace dispersione delle emissioni; in particolare, i punti di emissione sono posizionati più in alto di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti e a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 metri (non sono comunque considerati ostacoli gli elementi stessi del sistema di evacuazione degli inquinanti); i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitati sono posti ad una quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta. All'esterno del locale di lavorazione, i condotti di emissione si sviluppano verticalmente; se la parte terminale dei condotti è curva o semicurva, i punti di emissione sono rivolti entro il perimetro dello stabilimento;
- e) le risultanze dei campionamenti analitici, comunque denominate nel presente atto, sono fornite a mezzo di referti conformi a quanto prescritto anche dalla successiva lettera h);
- f) il gestore di un'attività nuova o da trasferire comunica per iscritto ai destinatari, entro 120 giorni dalla data di registrazione della dichiarazione, i dati relativi al primo campionamento effettuato in data successiva a quella di adesione, se prescritto al pertinente comma del successivo articolo 11. Il gestore di un'attività che effettua una modifica per effetto della quale decade dal beneficio dell'esenzione dall'obbligo dei campionamenti analitici comunica per iscritto ai destinatari, entro 120 giorni dalla data di registrazione della dichiarazione di cui all'Allegato II F2, i dati relativi al primo campionamento effettuato in data successiva alla realizzazione della modifica. Se cause di forza maggiore impediscono la comunicazione dei risultati nei tempi prescritti, il gestore informa tempestivamente tutti i destinatari e specifica le cause dell'impedimento;
- g) il gestore di un'attività anteriore al 1988 oppure di un'attività che rientra nel campo di applicazione dell'articolo 281, comma 3 o comma 4, del D.Lgs. 152/2006 oppure di una lavorazione da riclassificare comunica per iscritto ai destinatari, entro 120 giorni dalla data di registrazione della dichiarazione, i dati relativi al primo campionamento effettuato in data successiva a quella di adesione, se prescritto al pertinente comma del successivo articolo 11. Se cause di forza maggiore impediscono la comunicazione dei risultati nei tempi prescritti, il gestore informa tempestivamente

- tutti i destinatari e specifica le cause dell'impedimento. Il gestore di un'attività anteriore al 2006 oppure di un'attività autorizzata ai sensi dell'articolo 269 del D.Lgs. 152/2006 oppure di un'attività dichiarata ai sensi della D.G.P. 201/2010 che intende aderire alla presente autorizzazione generale è esonerato dall'esecuzione del suddetto primo campionamento e rimane comunque soggetto all'obbligo di eseguire i campionamenti periodici, se prescritti al successivo articolo 11;
- h) nelle more dell'emanazione del decreto previsto dall'articolo 271, comma 17, del D.Lgs. 152/2006, ai controlli degli inquinanti, ove prescritti, sono applicati i metodi di campionamento e analisi delle emissioni specificati dalle pertinenti e vigenti norme tecniche CEN come recepite dalle norme UNI-EN o, se queste non sono disponibili, quelli precisati dalle pertinenti e vigenti norme tecniche nazionali oppure, se anche queste ultime non sono disponibili, quelli indicati dalle pertinenti e vigenti norme tecniche ISO o da altre norme internazionali o da norme nazionali previgenti; in ogni caso il metodo impiegato viene esplicitamente indicato nel referto analitico. La concentrazione di ogni misurazione è calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose. Alle misure di emissione devono essere associati i valori delle grandezze più significative dell'impianto atte a caratterizzarne lo stato di funzionamento durante le misure (produzione di vapore, carico generato, assorbimento elettrico dei filtri di captazione, ecc...). Il referto riporta anche le risultanze che comprovano, nei casi previsti, l'applicazione dell'articolo 270, comma 6, del D.Lgs. 152/2006. Le risultanze di tutti i campionamenti, iniziali e periodici, sono riportate su apposito registro (di cui al punto 2.7 dell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006) al quale sono allegati i referti analitici. Il registro è compilato e firmato dal gestore o da persona espressamente delegata a tale compito e viene tenuto nello stabilimento a disposizione degli organi di controllo. La Provincia e gli altri destinatari hanno facoltà di richiedere in qualunque momento l'invio dei referti di tutti i campionamenti e di chiederne l'esibizione nel corso di ispezioni o accertamenti;
 - i) la cadenza dei campionamenti periodici, stabilita per le singole attività al pertinente comma del successivo articolo 11, si intende decorrente dalla data di adesione. Se cause di forza maggiore impediscono la comunicazione dei risultati nei tempi prescritti, il gestore informa tempestivamente tutti i destinatari e specifica le cause dell'impedimento;
 - j) il gestore custodisce presso lo stabilimento copia di tutta la documentazione trasmessa ai destinatari e la mette a disposizione degli organi di controllo;
 - k) il gestore assicura l'ottimale funzionamento dei macchinari e di tutti gli impianti tecnologici, compresi quelli di abbattimento. A tal fine, il gestore effettua ogni intervento necessario per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei suddetti apparati, secondo le indicazioni fornite dal costruttore degli stessi e con frequenza tale da mantenerne costante l'efficienza. Con specifico riferimento agli impianti di abbattimento, le operazioni di manutenzione e le interruzioni del normale funzionamento sono annotate su apposito registro (di cui al punto 2.8 dell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006). Il registro è compilato e firmato dal gestore o da persona espressamente delegata a tale compito e viene tenuto nello stabilimento a disposizione degli organi di controllo;
 - l) il gestore esegue le opere necessarie a consentire gli accessi e le ispezioni ai fini delle verifiche sulle emissioni da parte degli organi di controllo. In particolare, la sezione di campionamento viene resa accessibile per le operazioni di rilevazione ed agibile in condizioni di sicurezza, secondo le norme vigenti. I punti di emissione sono identificati con apposite targhette recanti la sigla dell'emissione già riportata in sede di dichiarazione, sono provvisti di idonei punti di prelievo per il campionamento e sono realizzati e posizionati secondo quanto indicato dalle vigenti normative nazionali e internazionali. Il gestore assicura la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere funzionali agli impianti a garanzia del loro ottimale funzionamento in relazione al perseguimento degli obiettivi di prevenzione dell'inquinamento atmosferico di cui alla Parte V del D.Lgs. 152/2006;
 - m) se si verificano eventi, malfunzionamenti o avarie tali da pregiudicare potenzialmente il rispetto dei valori limite di emissione, il gestore informa dell'accaduto la Provincia entro le otto ore successive; in tali situazioni, il gestore adotta senza ritardo tutte le misure necessarie per garantire il ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e sospende l'esercizio dell'impianto se il malfunzionamento, l'anomalia o il guasto possono determinare un pericolo per la salute umana;
 - n) il gestore comunica tempestivamente a Provincia, Comune, ARPAM ed al dipartimento dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale competente per territorio (ASUR), entro ventiquattro ore dall'accertamento, il superamento dei limiti di emissione e, se già disponibili, trasmette i relativi

- referti analitici. Il gestore adotta senza ritardo tutte le misure necessarie per garantire un tempestivo ripristino della conformità alle prescrizioni di cui alla presente autorizzazione generale;
- o) tutti gli impianti di combustione presenti nello stabilimento sono conformi a quanto prescritto dalla vigente normativa di settore. Come stabilito al Titolo III della Parte V del D.Lgs. 152/2006 e fatto salvo quanto precisato in dettaglio al successivo articolo 11, negli impianti di combustione disciplinati dal presente atto sono utilizzati esclusivamente i combustibili previsti dall'Allegato X alla Parte V del D.Lgs. 152/2006, alle condizioni ivi stabilite; il gestore tiene a disposizione degli organi di controllo le schede tecniche relative alle caratteristiche del combustibile utilizzato in ciascun impianto;
 - p) nell'ambito delle attività di cui al successivo articolo 11, lo stoccaggio e la movimentazione delle materie prime e dei prodotti finiti sono effettuati in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni in atmosfera. Se le materie prime o i prodotti finiti allo stato solido, idoneamente stoccati, non presentano caratteristiche di polverosità, è ammessa la presenza di sfiati. Se lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti polverulenti avviene in silos, questo è presidiato da un sistema di filtrazione a secco dotato di efficienza di abbattimento, dichiarata dal costruttore, non inferiore all'80%. Il gestore tiene nello stabilimento, a disposizione degli organi di controllo, documentazione attestante il soddisfacimento dei requisiti di efficienza del sistema di abbattimento. Il sistema adottato viene mantenuto in condizioni di massima efficienza secondo quanto previsto dal costruttore e comunque sottoposto ad operazioni di manutenzione in linea con quanto prescritto alla precedente lettera k). In alternativa all'installazione dell'impianto di abbattimento, il gestore garantisce la misurabilità del valore di concentrazione delle polveri totali; in tal caso, il limite per le polveri totali è fissato pari a 10 mg/Nm³ e il gestore attesta il rispetto del limite comunicando per iscritto ai destinatari, entro 120 giorni dalla data di registrazione della dichiarazione, le risultanze del campionamento effettuato in data successiva a quella di adesione. Se cause di forza maggiore impediscono la comunicazione dei risultati nei tempi prescritti, il gestore informa tempestivamente tutti i destinatari e specifica le cause dell'impedimento. Le risultanze del campionamento sono riportate dal gestore su apposito registro (di cui al punto 2.7 dell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006) al quale sono allegati i referti analitici. Il registro è compilato e firmato dal gestore o da persona espressamente delegata a tale compito e viene tenuto nello stabilimento a disposizione degli organi di controllo;
 - q) il gestore assicura il rispetto dei valori limite di emissione stabiliti, per ciascuna attività, al successivo articolo 11. Ai fini della determinazione dei limiti di emissione nell'ambito della presente autorizzazione generale, se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso stabilimento sono impiegati per operazioni assimilabili, questi sono considerati come un unico impianto; ciascun impianto è dotato di un unico punto di emissione, come disposto dall'articolo 270, comma 5, del D.Lgs. 152/2006. Se non è tecnicamente possibile assicurare il convogliamento delle emissioni in un unico punto, anche per ragioni di sicurezza, il gestore applica quanto disposto dall'articolo 270, comma 6, del D.Lgs. 152/2006; in tal caso, i valori limite di emissione espressi come flusso di massa sono riferiti al complesso delle emissioni dell'impianto e quelli espressi come concentrazione sono riferiti alle emissioni dei singoli punti. I valori di portata delle emissioni convogliate sono tali da consentire che le emissioni sono diluite solo nella misura inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio. I valori limite si intendono rispettati se le emissioni dell'attività, misurate secondo i metodi di cui alla precedente lettera h), sono caratterizzate da valori di concentrazione e flusso di massa non superiori ai corrispondenti valori fissati al successivo articolo 11. Se necessario allo scopo, e fermo restando quanto specificamente prescritto al successivo articolo 11, il gestore adotta idonee tecniche e tecnologie per assicurare il rispetto dei limiti; il gestore installa comunque un idoneo impianto di abbattimento, se il flusso di massa degli inquinanti risulta pari ai valori stabiliti al successivo articolo 11. Il gestore tiene nello stabilimento, a disposizione degli organi di controllo, documentazione attestante il soddisfacimento dei requisiti di idoneità del sistema di abbattimento. Il sistema adottato viene mantenuto in condizioni di massima efficienza secondo quanto previsto dal costruttore e comunque sottoposto ad operazioni di manutenzione in linea con quanto prescritto alla precedente lettera k);
 - r) fatto salvo quanto stabilito al successivo articolo 11, commi 1, 4, 5, 6, 28, 30 e 32, non è ammesso il convogliamento delle emissioni derivanti da più impianti o attività in uno o più punti di emissione comuni.

Articolo 11 – Prescrizioni specifiche per tipologia di attività

Comma 1 – Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo complessivo non superiore a 20 kg.

PRESCRIZIONI

Non sono soggette a prescrizioni le seguenti operazioni: preparazione delle vernici con tintometri, smontaggio veicoli o parti di essi, riparazione (battilastra), sostituzione delle parti di carrozzeria danneggiate (anche mediante taglio a freddo), seppiatura, applicazione stucchi a spatola, lavorazioni meccaniche manuali, applicazione sigillanti, applicazione cere protettive per scatolati, montaggio componenti plastici e antirombo, prove di controllo dei gas di scarico degli autoveicoli; pertanto, il gestore è esentato dall'obbligo di comunicare lo svolgimento delle suddette operazioni.

Saldatura

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali di cui:	10	0,24
Polveri Inorganiche di CL. III, complessivamente (*)	2,5	0,0125
Composti Organici espressi come TOC (**)	50	/

(*) In sede di analisi il gestore campiona le sostanze appartenenti alla classe III della tabella B di cui alla parte II dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 che, anche sulla base delle materie prime impiegate, sono caratteristiche del processo.

(**) Tale limite si applica se il processo comporta emissioni di Composti Organici.

Lavorazioni meccaniche

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di spazzolatura, lucidatura, carteggiatura, smerigliatura ed altre operazioni similari.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³
Polveri	5

Taglio di metalli a caldo

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali (comprese nebbie oleose)	10	0,24

Applicazione

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di verniciatura, ritocco, stuccatura a spruzzo ed altre operazioni similari.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri	3	/
Composti Organici CL. I (*)	2,5	0,0125
Composti Organici CL. I+II (*)	10	0,05
Composti Organici CL. I+II+III (*)	75	1
Composti Organici CL. I+II+III+IV (*)	150	1,5
Composti Organici CL. I+II+III+IV+V (*)	300	2

(*) Tali limiti si applicano se vengono utilizzate materie prime contenenti Composti Organici.

Ai fini del calcolo del flusso di massa e della concentrazione:

- in caso di presenza di più sostanze della stessa classe, le quantità delle stesse devono essere sommate;
- in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, alle quantità di sostanze di ogni classe devono essere sommate le quantità di sostanze delle classi inferiori.

Al fine del rispetto del limite di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe più elevata.

Essiccazione

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di essiccazione condotte a mezzo di forni, lampade UV, sistemi a IR, microonde e con metodi similari.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³
Composti Organici espressi come TOC	50

Se non è possibile garantire la separazione degli ambienti destinati alle operazioni di applicazione ed essiccazione, si applicano le seguenti prescrizioni:

Limiti di emissione da rispettare complessivamente:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri	3	/
Composti Organici CL. I	2,5	0,0125
Composti Organici CL. I+II	10	0,05
Composti Organici CL. I+II+III	75	1
Composti Organici CL. I+II+III+IV	75	1,5
Composti Organici CL. I+II+III+IV+V	75	2

Ai fini del calcolo del flusso di massa e della concentrazione:

- in caso di presenza di più sostanze della stessa classe, le quantità delle stesse devono essere sommate;
- in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, alle quantità di sostanze di ogni classe devono essere sommate le quantità di sostanze delle classi inferiori.

Al fine del rispetto del limite di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe più elevata.

AUTOCONTROLLI

Con le modalità stabilite al precedente articolo 10, il gestore comunica i risultati del primo campionamento ed effettua campionamenti periodici con cadenza biennale.

In deroga a quanto sopra, il gestore è esentato dall'esecuzione del primo campionamento e dei campionamenti periodici se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:

- utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 4 kg/giorno;
- utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso a base acquosa con un contenuto massimo di Composti Organici nel preparato pronto all'uso inferiore al 10%.

Comma 2 – Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) giornaliero massimo complessivo non superiore a 30 kg.

Sono oggetto del presente comma le attività di tipografia, litografia e serigrafia intese esclusivamente come tecniche di realizzazione di testi, immagini e decorazioni.

La soglia dei 30 kg/giorno si intende riferita all'utilizzo di inchiostri, paste serigrafiche, prodotti vernicianti e similari.

PRESCRIZIONI

Non sono soggette a prescrizioni le operazioni di preparazione di matrici e lastre di stampa e le operazioni di incollaggio eseguite con utilizzo di sostanze collanti con residuo secco del 100% e prive di isocianati; pertanto, il gestore è esentato dall'obbligo di comunicare lo svolgimento delle suddette operazioni.

Miscelazione e preparazione di inchiostri e vernici

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di miscelazione e dissoluzione di inchiostri, di prodotti vernicianti e similari.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri	3	/
Composti Organici CL. I (*)	2,5	0,0125
Composti Organici CL. I+II (*)	10	0,05
Composti Organici CL. I+II+III (*)	75	1
Composti Organici CL. I+II+III+IV (*)	150	1,5
Composti Organici CL. I+II+III+IV+V (*)	300	2

(*) Tali limiti si applicano se vengono utilizzate materie prime contenenti Composti Organici.

Ai fini del calcolo del flusso di massa e della concentrazione:

- in caso di presenza di più sostanze della stessa classe, le quantità delle stesse devono essere sommate;
- in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, alle quantità di sostanze di ogni classe devono essere sommate le quantità di sostanze delle classi inferiori.

Al fine del rispetto del limite di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe più elevata.

Applicazione ed essiccazione dei prodotti vernicianti

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di tipografia, litografia, serigrafia, tampografia ed altre operazioni assimilabili svolte con utilizzo di vernici, inchiostri ed altre materie prime similari. Se la fase di essiccazione viene svolta separatamente dalla fase di applicazione, le prescrizioni di cui al presente paragrafo si intendono riferite alla sola fase di applicazione.

Limiti di emissione da rispettare complessivamente (applicazione ed essiccazione):

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri	3	/
Composti Organici CL. I	2,5	0,0125
Composti Organici CL. I+II	10	0,05
Composti Organici CL. I+II+III	75	1
Composti Organici CL. I+II+III+IV	75	1,5
Composti Organici CL. I+II+III+IV+V	75	2

Ai fini del calcolo del flusso di massa e della concentrazione:

- in caso di presenza di più sostanze della stessa classe, le quantità delle stesse devono essere sommate;
- in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, alle quantità di sostanze di ogni classe devono essere sommate le quantità di sostanze delle classi inferiori.

Al fine del rispetto del limite di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe più elevata.

Limiti di emissione (applicazione svolta separatamente dall'essiccazione):

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri	3	/
Composti Organici CL. I	2,5	0,0125
Composti Organici CL. I+II	10	0,05
Composti Organici CL. I+II+III	75	1
Composti Organici CL. I+II+III+IV	150	1,5
Composti Organici CL. I+II+III+IV+V	300	2

Ai fini del calcolo del flusso di massa e della concentrazione:

- in caso di presenza di più sostanze della stessa classe, le quantità delle stesse devono essere sommate;
- in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, alle quantità di sostanze di ogni classe devono essere sommate le quantità di sostanze delle classi inferiori.

Al fine del rispetto del limite di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe più elevata.

Essiccazione

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di essiccazione svolte separatamente dalla fase di applicazione di cui al paragrafo precedente.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³
Composti Organici espressi come TOC	50

Operazioni accessorie

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di rifilatura del materiale, taglio, foratura, legatoria, incollaggio ed altre operazioni similari.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24
Composti Organici espressi come TOC (*)	50	/

(*) Tale limite si applica se vengono utilizzate materie prime contenenti Composti Organici.

AUTOCONTROLLI

Con le modalità stabilite al precedente articolo 10, il gestore comunica i risultati del primo campionamento ed effettua campionamenti periodici con cadenza biennale.

In deroga a quanto sopra, il gestore è esentato dall'esecuzione del primo campionamento e dei campionamenti periodici se l'attività è svolta con utilizzo massimo complessivo di prodotti per la stampa non superiore a 3 kg/giorno.

Comma 3 – Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 500 kg.

Se vengono svolte entrambe le attività di cui ai successivi paragrafi A) e B), il limite delle materie prime è riferito alla sommatoria delle due attività.

ESCLUSIONI

Sono escluse dal campo di applicazione della presente autorizzazione generale le seguenti attività:

- produzione di polimeri, a partire da monomeri o da oligomeri;
- produzione di espansi;
- produzione di lastre in polistirene;
- produzione di laminati;
- produzione di accoppiati;
- stampa di film plastici;
- operazioni di taglio laser o al plasma o similari.

Non è oggetto del presente comma l'attività di cui al presente articolo 11, comma 37.

A) PRODUZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA

PRESCRIZIONI

Preparazione delle mescole

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di preparazione delle mescole di gomma.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24
Ammoniaca (NH ₃) (*)	10	/

(*) Tale limite si applica se viene emessa Ammoniaca, come ad esempio nella preparazione delle mescole di lattice.

Formatura ed altre operazioni a caldo

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di formatura, estrusione, trafilatura ed altre operazioni similari.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24
Composti Organici espressi come TOC	30	/

Lavorazioni meccaniche a freddo

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di cernita, taglio, sbavatura, burattatura, triturazione ed altre operazioni similari.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24

Vulcanizzazione e postvulcanizzazione

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24
Composti Organici espressi come TOC	30	/

Macinazione e sinterizzazione sfridi di gomma

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24
Composti Organici espressi come TOC (*)	30	/

(*) Tale limite si applica se vengono utilizzate materie prime contenenti Composti Organici.

Lavaggio stampi

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di lavaggio degli stampi in vasca con soluzioni o emulsioni liquide.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³
Ammoniaca (NH ₃)	10

AUTOCONTROLLI

Con le modalità stabilite al precedente articolo 10, il gestore comunica i risultati del primo campionamento ed effettua campionamenti periodici con cadenza biennale.

In deroga a quanto sopra, il gestore è esentato dall'esecuzione del primo campionamento e dei campionamenti periodici se l'attività è svolta con utilizzo massimo complessivo di materie prime non superiore a 50 kg/giorno.

B) PRODUZIONE DI ARTICOLI IN MATERIE PLASTICHE

PRESCRIZIONI

Preparazione delle mescole

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24

Formatura ed altre operazioni a caldo

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di formatura (estrusione, pressoiniezione, trafilatura ed altre operazioni similari) ed altre operazioni a caldo (stampaggio, gelificazione, giunzione ed altre operazioni similari).

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24
Composti Organici espressi come TOC	30	/

Macinazione degli scarti

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24

Densificazione su materiale plastico flessibile

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24
Composti Organici espressi come TOC	30	/

Lavorazioni meccaniche a freddo

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di cernita, taglio, sbavatura, burattatura ed altre operazioni similari.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24

AUTOCONTROLLI

Con le modalità stabilite al precedente articolo 10, il gestore comunica i risultati del primo campionamento ed effettua campionamenti periodici con cadenza biennale.

In deroga a quanto sopra, il gestore è esentato dall'esecuzione del primo campionamento e dei campionamenti periodici se l'attività è svolta con utilizzo massimo complessivo di materie prime non superiore a 50 kg/giorno.

Comma 4 – Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 2000 kg.

La soglia di 2000 kg/giorno si intende riferita a tutte le materie prime a base di legno.

ESCLUSIONI

L'impiego di impregnanti o isolanti è escluso dal campo di applicazione della presente autorizzazione generale.

Non sono oggetto del presente comma né le attività di cui al presente articolo 11, comma 5 né le operazioni di lavorazione meccanica (carteggiatura ed altre operazioni similari) effettuate su materiali a base di legno rivestiti con prodotti vernicianti e similari.

PRESCRIZIONI

Non sono soggette a prescrizioni le operazioni di incollaggio eseguite con utilizzo di sostanze collanti con residuo secco del 100% e prive di isocianati, la stagionatura effettuata senza apparecchiature di essiccazione, il taglio e la cucitura di stoffe e pellami, le operazioni di spolvero manuale e di carteggiatura manuale; pertanto, il gestore è esentato dall'obbligo di comunicare lo svolgimento delle suddette operazioni.

Lavorazioni meccaniche

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di tranciatura, macinazione, troncatura, spianatura, taglio, squadratura, profilatura, bedanatura, fresatura, foratura, carteggiatura, spolvero, bordatura senza utilizzo di collanti ed altre operazioni similari.

Le emissioni derivanti dalle operazioni di bordatura con utilizzo di collanti possono eccezionalmente essere convogliate allo stesso punto di emissione al quale vengono convogliate anche le emissioni derivanti dalle lavorazioni meccaniche di cui al presente comma, se sono rispettate tutte le seguenti condizioni:

- il punto di emissione in comune è uno solo;
- l'operazione di bordatura è svolta esclusivamente con utilizzo di sostanze collanti con residuo secco del 100% e prive di isocianati.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24

Fiammatura, pirografia, marchiatura e taglio laser

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di pirografia, marchiatura, taglio laser ed altre operazioni similari.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24
Composti Organici espressi come TOC	30	/

AUTOCONTROLLI

Con le modalità stabilite al precedente articolo 10, il gestore comunica i risultati del primo campionamento. Il gestore è esentato dall'esecuzione dei campionamenti periodici.

Comma 5 – Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/giorno.

Il presente comma si applica anche all'attività di rivestimento di oggetti in materiale a base di legno.

PRESCRIZIONI

Non sono soggette a prescrizioni la seppiatura, le operazioni di preparazione delle vernici con tintometri e le operazioni di spolvero manuale e di carteggiatura manuale; pertanto, il gestore è esentato dall'obbligo di comunicare lo svolgimento delle suddette operazioni.

Applicazione

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di verniciatura, ritocco, laccatura, doratura manuale o a spruzzo (manuale o robotizzato), applicazione di prodotti impregnanti, isolanti e tinte ed altre operazioni similari.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri	3	/
Composti Organici CL. I (*)	2,5	0,0125
Composti Organici CL. I+II (*)	10	0,05
Composti Organici CL. I+II+III (*)	75	1
Composti Organici CL. I+II+III+IV (*)	150	1,5
Composti Organici CL. I+II+III+IV+V (*)	300	2

(*) Tali limiti si applicano se vengono utilizzate materie prime contenenti Composti Organici.

Ai fini del calcolo del flusso di massa e della concentrazione:

- in caso di presenza di più sostanze della stessa classe, le quantità delle stesse devono essere sommate;
- in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, alle quantità di sostanze di ogni classe devono essere sommate le quantità di sostanze delle classi inferiori.

Al fine del rispetto del limite di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe più elevata.

Carteggiatura ed altre operazioni meccaniche

Sono soggette a specifiche prescrizioni la carteggiatura e le altre operazioni meccaniche effettuate su materiali rivestiti.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³
Polveri	5

Essiccazione

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³
Composti Organici espressi come TOC	50

Se non è possibile garantire la separazione degli ambienti destinati alle operazioni di applicazione ed essiccazione, si applicano le seguenti prescrizioni:

Limiti di emissione da rispettare complessivamente:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri	3	/
Composti Organici CL. I	2,5	0,0125
Composti Organici CL. I+II	10	0,05
Composti Organici CL. I+II+III	75	1
Composti Organici CL. I+II+III+IV	75	1,5
Composti Organici CL. I+II+III+IV+V	75	2

Ai fini del calcolo del flusso di massa e della concentrazione:

- in caso di presenza di più sostanze della stessa classe, le quantità delle stesse devono essere sommate;
- in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, alle quantità di sostanze di ogni classe devono essere sommate le quantità di sostanze delle classi inferiori.

Al fine del rispetto del limite di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe più elevata.

Verniciatura piana

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³
Polveri	5

Se vengono utilizzate materie prime contenenti Composti Organici, il limite di emissione per la verniciatura piana, espresso in grammi di Composti Organici per metro quadro di superficie verniciata, è pari a 20 g/m².

AUTOCONTROLLI

Con le modalità stabilite al precedente articolo 10, il gestore comunica i risultati del primo campionamento ed effettua campionamenti periodici con cadenza biennale.

In deroga a quanto sopra, il gestore è esentato dall'esecuzione del primo campionamento e dei campionamenti periodici se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:

- utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 10 kg/giorno;
- utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso a base acquosa con un contenuto massimo di Composti Organici nel preparato pronto all'uso inferiore al 10%.

Comma 6 – Rivestimento di superfici in materiali differenti dal legno, con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/giorno.

PRESCRIZIONI

Non sono soggette a prescrizioni la seppiatura, le operazioni di preparazione delle vernici con tintometri e le operazioni di spolvero manuale e di carteggiatura manuale; pertanto, il gestore è esentato dall'obbligo di comunicare lo svolgimento delle suddette operazioni.

Applicazione

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di verniciatura, verniciatura a polvere, verniciatura mediante cataforesi, ritocco ed altre operazioni similari.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri	3	/
Composti Organici CL. I (*)	2,5	0,0125
Composti Organici CL. I+II (*)	10	0,05
Composti Organici CL. I+II+III (*)	75	1
Composti Organici CL. I+II+III+IV (*)	150	1,5
Composti Organici CL. I+II+III+IV+V (*)	300	2

(*) Tali limiti si applicano se vengono utilizzate materie prime contenenti Composti Organici.

Ai fini del calcolo del flusso di massa e della concentrazione:

- in caso di presenza di più sostanze della stessa classe, le quantità delle stesse devono essere sommate;
- in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, alle quantità di sostanze di ogni classe devono essere sommate le quantità di sostanze delle classi inferiori.

Al fine del rispetto del limite di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe più elevata.

Carteggiatura ed altre operazioni meccaniche

Sono soggette a specifiche prescrizioni la carteggiatura e le altre operazioni meccaniche effettuate su materiali rivestiti.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³
Polveri	5

Essiccazione

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³
Composti Organici espressi come TOC	50

Se non è possibile garantire la separazione degli ambienti destinati alle operazioni di applicazione ed essiccazione, si applicano le seguenti prescrizioni:

Limiti di emissione da rispettare complessivamente:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri	3	/
Composti Organici CL. I	2,5	0,0125
Composti Organici CL. I+II	10	0,05
Composti Organici CL. I+II+III	75	1
Composti Organici CL. I+II+III+IV	75	1,5
Composti Organici CL. I+II+III+IV+V	75	2

Ai fini del calcolo del flusso di massa e della concentrazione:

- in caso di presenza di più sostanze della stessa classe, le quantità delle stesse devono essere sommate;
- in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, alle quantità di sostanze di ogni classe devono essere sommate le quantità di sostanze delle classi inferiori.

Al fine del rispetto del limite di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe più elevata.

AUTOCONTROLLI

Con le modalità stabilite al precedente articolo 10, il gestore comunica i risultati del primo campionamento ed effettua campionamenti periodici con cadenza biennale.

In deroga a quanto sopra, il gestore è esentato dall'esecuzione del primo campionamento e dei campionamenti periodici se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:

- utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 10 kg/giorno;
- utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso a base acquosa con un contenuto massimo di Composti Organici nel preparato pronto all'uso inferiore al 10%.

Comma 7 – Panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina superiore a 300 kg/giorno e pari o inferiore a 1500 kg/giorno.

PRESCRIZIONI

Non sono soggette a prescrizioni le operazioni di stoccaggio delle materie prime in sacchi e le operazioni di caricamento manuale; pertanto, il gestore è esentato dall'obbligo di comunicare lo svolgimento delle suddette operazioni.

Impasto

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24

Cottura in forno

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24
Composti Organici espressi come TOC	30	/

AUTOCONTROLLI

Il gestore è esentato dall'esecuzione del primo campionamento e dei campionamenti periodici.

Comma 8 – Torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 450 kg/giorno.

PRESCRIZIONI

Non sono soggette a prescrizioni le operazioni di stoccaggio delle materie prime in sacchi e le operazioni di caricamento manuale; pertanto, il gestore è esentato dall'obbligo di comunicare lo svolgimento delle suddette operazioni.

Carico, scarico e trasporto

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24

Macinazione e pulitura

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24

Processo di estrazione della caffeina

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24
Composti Organici espressi come TOC (*)	30	/

(*) Tale limite si applica se vengono utilizzate materie prime contenenti Composti Organici.

Torrefazione e tostatura

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24
Composti Organici espressi come TOC	30	/
CO (*)	100	/
Ossidi di Azoto (come NO ₂) (*)	200	/

(*) Tali limiti si applicano se vengono utilizzati impianti di postcombustione; in tal caso, il referto analitico riporta anche il dato relativo al tenore volumetrico di ossigeno misurato nell'effluente gassoso.

AUTOCONTROLLI

Con le modalità stabilite al precedente articolo 10, il gestore comunica i risultati del primo campionamento ed effettua campionamenti periodici con cadenza biennale.

Comma 9 – Produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini con produzione complessiva non superiore a 500 kg/h.

PRESCRIZIONI

Non sono soggette a prescrizioni le operazioni di preparazione delle vernici con tintometri e le operazioni di stoccaggio dei prodotti finiti; pertanto, il gestore è esentato dall'obbligo di comunicare lo svolgimento delle suddette operazioni.

Preparazione di mescole e miscele solide

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24
Ammoniaca (NH ₃)	5	/
Composti Organici espressi come TOC	50	/

Preparazione mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24
Composti Organici espressi come TOC	50	/

Finitura e maturazione

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di finitura dei prodotti, la macinazione, la fusione dei prodotti o l'aggregazione degli stessi in forma pastosa, la maturazione ed altre operazioni similari.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24
Composti Organici espressi come TOC	50	/

Confezionamento di prodotti finiti

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Ammoniaca (NH ₃)	5	/
Composti Organici espressi come TOC	50	/

AUTOCONTROLLI

Con le modalità stabilite al precedente articolo 10, il gestore comunica i risultati del primo campionamento ed effettua campionamenti periodici con cadenza biennale.

In deroga a quanto sopra, il gestore è esentato dall'esecuzione del primo campionamento e dei campionamenti periodici se l'attività è svolta con produzione complessiva non superiore a 50 kg/giorno.

Comma 10 – Sgrassaggio superficiale con consumo complessivo di solventi non superiore a 10 kg/giorno.

Per sgrassaggio superficiale si intende l'insieme dei processi atti a rimuovere le contaminazioni superficiali di oggetti vari, compresa la rimozione di rivestimenti e vernici, effettuati con utilizzo di detergenti a base acquosa, di soluzioni di acidi o di basi, di solventi organici o di solventi clorurati. Per solvente clorurato si intende il solvente che contiene uno o più atomi di Cloro per molecola.

Per macchina di lavaggio a ciclo chiuso si intende una macchina completamente chiusa, ad eccezione dei portelli a chiusura ermetica per il carico e lo scarico, degli sfiati delle pompe, ecc.

ESCLUSIONI

L'attività di sgrassaggio manuale o a spruzzo con solventi clorurati è esclusa dal campo di applicazione della presente autorizzazione generale.

PRESCRIZIONI

Non sono soggette a prescrizioni le operazioni di pulizia di superfici effettuate con detergenti a base acquosa ottenuti disperdendo in acqua sali organici, detergenti alcalini, tensioattivi, agenti fosfatanti, additivi organici, in concentrazione complessiva non superiore al 10 % in peso, e l'utilizzo di macchine di lavaggio a ciclo chiuso dotate di sistema di convogliamento delle emissioni, sistema per l'aspirazione del solvente rilasciato dagli sfiati e durante l'apertura del portello di carico e scarico, e di idoneo impianto di abbattimento; pertanto, il gestore è esentato dall'obbligo di comunicare lo svolgimento delle suddette operazioni.

Sgrassaggio manuale o a spruzzo

Le operazioni sono eseguite impiegando materie prime contenenti Composti Organici appartenenti unicamente alle classi IV e V, tabella D, parte II dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/2006.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Composti Organici CL. IV	150	1,5
Composti Organici CL. IV+V	300	2

Ai fini del calcolo del flusso di massa e della concentrazione:

- in caso di presenza di più sostanze della stessa classe, le quantità delle stesse devono essere sommate;
- in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, alle quantità di sostanze di ogni classe devono essere sommate le quantità di sostanze delle classi inferiori.

Al fine del rispetto del limite di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe più elevata.

Sgrassaggio in macchine a ciclo chiuso sprovviste di impianto di abbattimento

Le macchine di lavaggio a ciclo chiuso sono dotate di un sistema per l'aspirazione del solvente rilasciato dagli sfiati e durante l'apertura del portello di carico e scarico.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³
Composti Organici espressi come TOC	50

Sgrassaggio in vasca

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Composti Organici CL. I	2,5	0,0125
Composti Organici CL. I+II	10	0,05
Composti Organici CL. I+II+III	75	1
Composti Organici CL. I+II+III+IV	150	1,5
Composti Organici CL. I+II+III+IV+V	300	2
Composti inorganici del Cloro sotto forma di gas o vapore (esclusi Clorocianuro e Fosgene) come HCl	15	0,15

Ai fini del calcolo del flusso di massa e della concentrazione:

- in caso di presenza di più sostanze della stessa classe, le quantità delle stesse devono essere sommate;
- in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, alle quantità di sostanze di ogni classe devono essere sommate le quantità di sostanze delle classi inferiori.

Al fine del rispetto del limite di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe più elevata.

Pulizia con utilizzo di soluzioni acquose, acide o basiche

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Alcalinità (come Na ₂ O)	5	/
Fosfati (come PO ₄ ³⁻)	5	/
Ammoniaca (NH ₃)	5	/
Acido Nitrico (HNO ₃)	5	/
Acido Solforico (H ₂ SO ₄)	2	/
Fluoro e suoi composti (come HF)	2	0,025
Composti inorganici del Cloro sotto forma di gas o vapore (esclusi Clorocianuro e Fosgene) come HCl	15	0,15

AUTOCONTROLLI

Con le modalità stabilite al precedente articolo 10, il gestore comunica i risultati del primo campionamento ed effettua campionamenti periodici con cadenza biennale.

In deroga a quanto sopra, il gestore è esentato dall'esecuzione del primo campionamento e dei campionamenti periodici se l'attività è svolta con utilizzo di solventi in quantità non superiore a 5 kg/giorno.

Comma 11 – Laboratori orafi con fusione di metalli con meno di venticinque addetti.

PRESCRIZIONI

Non sono soggette a prescrizioni le operazioni di lavorazione plastica a freddo (laminazione, trafilatura ed altre operazioni similari), le operazioni alle presse (stampaggio, tranciatura ed altre operazioni similari), le lavorazioni meccaniche (taglio, lucidatura ed altre operazioni similari), il trattamento superficiale (decapaggio, galvanica ed altre operazioni similari), la pulizia meccanica (spazzolatura, smerigliatura, granigliatura, sabbiatura ed altre operazioni similari) e la saldatura; pertanto, il gestore è esentato dall'obbligo di comunicare lo svolgimento delle suddette operazioni.

Fusione e microfusione

Nella fusione è ammesso l'utilizzo di sfridi purché costituiti da metalli che non presentano superficialmente tracce di altri metalli. La fusione dei metalli preziosi derivanti dagli scarti di lavorazione è vietata se il forno è sprovvisto di idoneo impianto di abbattimento.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24
Composti Organici espressi come TOC	50	/

Lavorazione a canna vuota

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Ossidi di Azoto (come NO ₂)	200	/
Composti inorganici del Cloro sotto forma di gas o vapore (esclusi Clorocianuro e Fosgene) come HCl	15	0,15
Ammoniaca (NH ₃)	5	/

AUTOCONTROLLI

Il gestore è esentato dall'esecuzione del primo campionamento e dei campionamenti periodici.

Comma 12 – Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore a 10 kg/giorno.

PRESCRIZIONI

Il gestore adotta accorgimenti tecnologici ed operativi atti ad evitare ogni possibile contatto fra bagni acidi e bagni alcalini e ogni possibile connessione fra le vasche contenenti i suddetti tipi di bagni.

Non sono soggette a prescrizioni le operazioni di lavaggio con detergenti a base acquosa; pertanto, il gestore è esentato dall'obbligo di comunicare lo svolgimento delle suddette operazioni.

Applicazioni galvanotecniche – Applicazione di protettivi e mascheranti

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di fosfatazione, mascheratura, cromatura, argentatura, doratura, ramatura, ottonatura, bronzatura, zincatura, ossidazione anodica ed altre operazioni similari.

I limiti in flusso di massa di cui alla seguente tabella sono espressi per unità di superficie delle vasche; pertanto, il limite in flusso di massa per la singola emissione si calcola moltiplicando i citati limiti per la superficie delle vasche aspirate contenenti l'inquinante considerato; se la somma dei flussi di massa di Cianuri, Cromo e Rame, riferita ad un'ora di funzionamento nelle condizioni di esercizio più gravose, è superiore a 0,015 kg/h e fermi restando i seguenti limiti di emissione, il gestore installa un idoneo impianto di abbattimento.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/(m ² ·h)
Alcalinità (come Na ₂ O)	5	0,015
Fosfati (come PO ₄ ³⁻)	5	0,015
Composti inorganici del Cloro sotto forma di gas o vapore (esclusi Clorocianuro e Fosgene) come HCl	5	0,015
Acido Solforico (H ₂ SO ₄)	2	0,006
Fluoro e suoi composti (come HF)	2	0,006
Ammoniaca (NH ₃)	20	0,06
Cromo (III) e suoi composti espressi come Cr	0,5	0,0015
Palladio e suoi composti espressi come Pd	0,5	0,0015
Rame e suoi composti espressi come Cu	0,5	0,0015
Acido Nitrico (HNO ₃)	5	0,015
Acido Cianidrico (come HCN)	0,5	0,0015

AUTOCONTROLLI

Con le modalità stabilite al precedente articolo 10, il gestore comunica i risultati del primo campionamento ed effettua campionamenti periodici con cadenza biennale.

Comma 13 – Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/giorno.

Per sostanza collante si intende la sostanza costituita da molecole di origine naturale o sintetica che, posta fra superfici di materiali uguali o diversi, ne permette l'adesione per allontanamento del solvente o per fusione e successiva solidificazione o per pressione o per effetto chimico di reticolazione.

ESCLUSIONI

Non possono avvalersi del presente comma i gestori delle attività di cui al presente articolo 11, comma 33.

PRESCRIZIONI

Non sono soggette a prescrizioni le operazioni di incollaggio eseguite con utilizzo di sostanze collanti con residuo secco del 100% e prive di isocianati.

Lavorazioni meccaniche per la preparazione dei materiali

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24

Preparazione, applicazione ed essiccazione di sostanze collanti

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di miscelazione e preparazione delle colle, di applicazione (a pennello, al rullo, a spruzzo, ad aspersione, a spalmatura, su banco di incollaggio, con macchina, in pressa o con tecniche similari) e di essiccazione (in forno o in area adibita ad asciugatura).

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali (*)	10	0,24
Composti Organici CL. I (**)	2,5	0,0125
Composti Organici CL. I+II (**)	10	0,05
Composti Organici CL. I+II+III (**)	75	1
Composti Organici CL. I+II+III+IV (**)	75	1,5
Composti Organici CL. I+II+III+IV+V (**)	75	2

(*) Tale limite si applica se vengono effettuate operazioni di incollaggio a spruzzo o se vengono utilizzati prodotti collanti sotto forma di polvere.

(**) Tali limiti si applicano se vengono utilizzate materie prime contenenti Composti Organici.

Ai fini del calcolo del flusso di massa e della concentrazione:

- in caso di presenza di più sostanze della stessa classe, le quantità delle stesse devono essere sommate;
- in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, alle quantità di sostanze di ogni classe devono essere sommate le quantità di sostanze delle classi inferiori.

Al fine del rispetto del limite di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe più elevata.

AUTOCONTROLLI

Con le modalità stabilite al precedente articolo 10, il gestore comunica i risultati del primo campionamento ed effettua campionamenti periodici con cadenza biennale.

In deroga a quanto sopra, il gestore è esentato dall'esecuzione del primo campionamento e dei campionamenti periodici se l'attività è svolta con utilizzo di sostanze collanti in quantità non superiore a 10 kg/giorno.

Comma 14 – Produzione di sapone e detersivi sintetici, prodotti per l'igiene e la profumeria con utilizzo di materie prime non superiore a 200 kg/giorno.

La quantità di acqua utilizzata non concorre al raggiungimento del valore soglia previsto per l'attività.

PRESCRIZIONI

Miscelazione

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di miscelazione a freddo, a caldo o con eventuale reazione di neutralizzazione.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24
Composti Organici espressi come TOC	50	/
Ammoniaca (NH ₃)	5	/
Composti inorganici del Cloro sotto forma di gas o vapore (esclusi Clorocianuro e Fosgene) come HCl	10	0,15
Alcalinità (come Na ₂ O)	5	/

Fusione e colatura

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24
Composti Organici espressi come TOC	50	/
Ammoniaca (NH ₃)	5	/
Composti inorganici del Cloro sotto forma di gas o vapore (esclusi Clorocianuro e Fosgene) come HCl	10	0,15
Alcalinità (come Na ₂ O)	5	/

Pressatura e trafilatura

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24
Composti Organici espressi come TOC	50	/
Ammoniaca (NH ₃)	5	/
Composti inorganici del Cloro sotto forma di gas o vapore (esclusi Clorocianuro e Fosgene) come HCl	10	0,15
Alcalinità (come Na ₂ O)	5	/

Dissoluzione

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di dissoluzione ed altre operazioni similari effettuate per la preparazione di prodotti a base alcolica.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24
Composti Organici espressi come TOC	50	/
Ammoniaca (NH ₃)	5	/
Composti inorganici del Cloro sotto forma di gas o vapore (esclusi Clorocianuro e Fosgene) come HCl	10	0,15
Alcalinità (come Na ₂ O)	5	/

Macinazione e filtrazione

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24

AUTOCONTROLLI

Con le modalità stabilite al precedente articolo 10, il gestore comunica i risultati del primo campionamento ed effettua campionamenti periodici con cadenza biennale.

Comma 15 – Tempra ed altri trattamenti termici dei metalli.

Si possono avvalere del presente comma i gestori delle attività di trattamento termico dei metalli quali la tempra, la ricottura, la normalizzazione, la distensione e il rinvenimento.

PRESCRIZIONI

Riscaldamento in atmosfera non modificata

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali (comprese nebbie oleose)	10	0,24
Composti Organici espressi come TOC	50	/

Riscaldamento in atmosfera controllata (riducente)

I forni di riscaldamento sono dotati di bruciatori pilota in corrispondenza di ogni possibile fuoriuscita dell'atmosfera riducente. I sistemi di produzione e distribuzione di tale atmosfera sono dotati di sistemi per l'ossidazione degli esuberanti di atmosfera riducente.

Se il riscaldamento avviene in modo diretto (ovvero se i gas combustibili o le fiamme vengono a contatto diretto con il materiale da riscaldare) i valori limite in concentrazione sono riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 17%.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali (comprese nebbie oleose)	10	0,24
CO	100	/
Ossidi di Azoto (come NO ₂)	250	/
Composti Organici espressi come TOC	50	/

Raffreddamento rapido in olio

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali (comprese nebbie oleose)	10	0,24
Composti Organici espressi come TOC	50	/

Il gestore assicura l'adeguato ricambio di olio al fine di evitare l'emissione di Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA).

Raffreddamento rapido in altri mezzi

Nell'ambito della presente autorizzazione generale è vietato l'utilizzo di bagni di sali fusi contenenti cianuri.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali (comprese nebbie oleose)	10	0,24
Composti Organici espressi come TOC	50	/

AUTOCONTROLLI

Con le modalità stabilite al precedente articolo 10, il gestore comunica i risultati del primo campionamento. Il gestore è esentato dall'esecuzione dei campionamenti periodici.

Comma 16 – Produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro in forni in muffola discontinua con utilizzo nel ciclo produttivo di smalti, colori e affini non superiore a 50 kg/giorno.

PRESCRIZIONI

Non sono soggette a prescrizioni le operazioni di preparazione di smalti, colori e impasti serigrafici e le applicazioni serigrafiche, effettuate a pennello o con altri sistemi, se non provocano la nebulizzazione del prodotto da applicare; pertanto, il gestore è esentato dall'obbligo di comunicare lo svolgimento delle suddette operazioni.

Movimentazione di materie prime solide - Macinazione d'argille e smalti

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24

Cottura

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24
Fluoro e suoi composti (come HF)	2	0,025
Piombo	0,1	/
Composti Organici espressi come TOC	50	/
Fenoli e Aldeidi	10	/

Finitura degli oggetti mediante operazioni meccaniche

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di soffiatura, taglio, molatura, lucidatura, smerigliatura ed altre operazioni similari.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali di cui:	10	0,24
Quarzo in polvere se sotto forma di Silice cristallina SiO ₂ (*)	2,5	0,0125

(*) Tale limite si applica se vengono utilizzate materie prime contenenti Silice.

Decorazione

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di satinatura, decorazione con Acido Fluoridrico, applicazione di smalti e colori, anche con tecniche serigrafiche, ed altre operazioni similari.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali di cui: (°)	10	0,24
Quarzo in polvere se sotto forma di Silice cristallina SiO ₂ (°) (*)	2,5	0,0125
Polveri	3	/
Composti Organici CL. I (**)	2,5	0,0125
Composti Organici CL. I+II (**)	10	0,05
Composti Organici CL. I+II+III (**)	75	1
Composti Organici CL. I+II+III+IV (**)	150	1,5
Composti Organici CL. I+II+III+IV+V (**)	300	2
Fluoro e suoi composti (come HF) (/)	2	0,025

(°) Tali limiti si applicano se vengono svolte operazioni di satinatura.

(*) Tale limite si applica se vengono utilizzate materie prime contenenti Silice.

(**) Tali limiti si applicano se vengono utilizzate materie prime contenenti Composti Organici.

(/) Tale limite si applica se viene emesso Acido Fluoridrico, come ad esempio nelle operazioni di acidatura.

Ai fini del calcolo del flusso di massa e della concentrazione dei Composti Organici:

- in caso di presenza di più sostanze della stessa classe, le quantità delle stesse devono essere sommate;
- in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, alle quantità di sostanze di ogni classe devono essere sommate le quantità di sostanze delle classi inferiori.

Al fine del rispetto del limite di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe più elevata.

AUTOCONTROLLI

Con le modalità stabilite al precedente articolo 10, il gestore comunica i risultati del primo campionamento ed effettua campionamenti periodici con cadenza biennale.

Comma 17 – Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di frutta, ortaggi, funghi con produzione superiore a 350 kg/giorno e pari o inferiore a 1000 kg/giorno.

ESCLUSIONI

Non sono oggetto del presente comma le attività di vinificazione e di produzione di distillati.

PRESCRIZIONI

Non sono soggette a prescrizioni le operazioni di:

- sanificazione, lavaggio e sterilizzazione, se non comportano l'emissione di sostanze alcaline né di composti inorganici del Cloro;
- spremitura e centrifugazione;
- disidratazione naturale;
- pastorizzazione con acqua o vapore;
- raffreddamento conseguente ai trattamenti termici;
- confezionamento dei prodotti.

Pertanto, il gestore è esentato dall'obbligo di comunicare lo svolgimento delle suddette operazioni.

Trattamenti termici

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³
Polveri Totali	10
Composti Organici espressi come TOC (*)	30

(*) Tale limite si applica nel caso di riscaldamento a temperature maggiori di 100 °C.

Macinazione

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³
Polveri Totali	10

Sanificazione e sterilizzazione

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Alcalinità (come Na ₂ O)	5	/
Composti inorganici del Cloro sotto forma di gas o vapore (esclusi Clorocianuro e Fosgene) come HCl	15	0,15

AUTOCONTROLLI

Il gestore è esentato dall'esecuzione del primo campionamento e dei campionamenti periodici.

Comma 18 – Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione superiore a 350 kg/giorno e pari o inferiore 1000 kg/giorno.

PRESCRIZIONI

Non sono soggette a prescrizioni le operazioni di:

- macellazione di animali (mondatura, sezionamento, rifilatura, disosso, ecc.);
- sanificazione, lavaggio e sterilizzazione, se non comportano l'emissione di sostanze alcaline né di composti inorganici del Cloro;
- stagionatura;
- raffreddamento conseguente ai trattamenti termici;
- confezionamento dei prodotti.

Pertanto, il gestore è esentato dall'obbligo di comunicare lo svolgimento delle suddette operazioni.

Trattamenti termici

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di trattamento termico, incluse la cottura, l'affumicatura, l'essiccazione ad alta temperatura, la friggitura ed altre operazioni similari.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³
Polveri Totali (*)	10
Composti Organici espressi come TOC	30

(*) Se vengono svolte operazioni di friggitura, il limite delle Polveri Totali si intende riferito alle "Polveri Totali (comprese nebbie oleose)".

Macinazione

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³
Polveri Totali	10

Sanificazione e sterilizzazione

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Alcalinità (come Na ₂ O)	5	/
Composti inorganici del Cloro sotto forma di gas o vapore (esclusi Clorocianuro e Fosgene) come HCl	15	0,15

AUTOCONTROLLI

Il gestore è esentato dall'esecuzione del primo campionamento e dei campionamenti periodici.

Comma 19 – Molitura di cereali con produzione superiore a 500 kg/giorno e pari o inferiore a 1500 kg/giorno.

Per molitura si intende l'operazione mediante la quale vengono ottenute farine a partire da cereali quali grano, mais, orzo, avena, riso, ecc.

Le operazioni di cui al presente comma possono essere svolte anche all'aperto.

ESCLUSIONI

L'utilizzo di sostanze conservanti o antiparassitarie, anche se non contenenti gas tossici, è escluso dal campo di applicazione della presente autorizzazione generale.

PRESCRIZIONI

Stoccaggio

Lo stoccaggio delle materie prime avviene secondo una delle seguenti modalità:

- stoccaggio in silos;
- copertura superiore e su tutti i lati del cumulo di materiali sfusi, incluse tutte le attrezzature ausiliarie;
- copertura della superficie, ad esempio con stuoie.

Il gestore attua le suddette misure compatibilmente con le esigenze specifiche del ciclo produttivo, scegliendo adeguatamente quelle più appropriate ed efficaci per la minimizzazione delle emissioni in atmosfera.

Trasporto, carico e scarico

Nel rispetto di quanto previsto dall'Allegato V alla Parte V del D.Lgs. 152/2006, ogni fase dell'attività di trasporto, carico e scarico dei materiali avviene nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- utilizzo di dispositivi chiusi o, in caso di impossibilità di chiusura, realizzazione del convogliamento delle emissioni ad un idoneo impianto di abbattimento ed apposito punto di emissione. Nel caricamento dei materiali polverulenti in contenitori da trasporto chiusi, l'aria di spostamento viene raccolta e convogliata ad un impianto di abbattimento;
- installazione, ove tecnicamente possibile, di impianti di abbattimento in corrispondenza di:
 1. punti fissi nei quali avviene il prelievo, il trasferimento, lo sgancio con benne, pale cariatrici, attrezzature di trasporto;
 2. sbocchi di tubazione di caduta delle attrezzature di caricamento;
 3. attrezzature di ventilazione operanti come parte integrante di impianti di scarico pneumatici o meccanici;
 4. canali di scarico per veicoli su strada o rotaia;
 5. convogliatori aspiranti.

Se non è possibile assicurare il convogliamento delle emissioni di polveri come specificato ai precedenti punti, il gestore è tenuto a:

1. mantenere, possibilmente in modo automatico, un'adeguata altezza di caduta ed assicurare nei punti di scarico la più bassa velocità che è tecnicamente possibile conseguire per l'uscita del materiale trasportato, ad esempio mediante l'utilizzo di deflettori oscillanti;
2. mantenere un'adeguata umidità dei materiali;
3. coprire i nastri trasportatori o, se non è tecnicamente possibile adottare questa misura, dotarli di idonee sponde antivento;
4. dotare, ove tecnicamente possibile, i punti di discontinuità fra i nastri trasportatori di idonee cuffie di protezione;
5. dotare, ove tecnicamente possibile, le tramogge di idonee pareti laterali e di coperture nei punti di raccordo.

Inoltre, al fine di minimizzare ulteriormente le emissioni diffuse, il gestore adotta misure quali:

- impiego di automezzi dotati di idonea copertura;
- lavaggio delle ruote degli automezzi in uscita;
- bagnatura e pulizia dei piazzali e dei percorsi seguiti da ogni tipo di mezzo, da effettuarsi con cadenza regolare ed in funzione del periodo dell'anno (siccità, piovosità, intensità del vento, ecc.);

- mantenimento di un adeguato stato di manutenzione dei percorsi carrabili.

Limiti di emissione (nel caso di emissioni convogliate):

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24

Pulitura

Se l'operazione è svolta all'aperto, i macchinari e i sistemi impiegati sono incapsulati. Se l'incapsulamento non assicura il contenimento ermetico delle polveri, le emissioni, con particolare riferimento ai punti di introduzione, estrazione, caduta e trasferimento dei materiali polverulenti, sono convogliate ad un idoneo impianto di abbattimento e dotate di apposito punto di emissione.

Limiti di emissione (nel caso di emissioni convogliate):

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24

Essiccazione

Se l'operazione è svolta all'aperto, i macchinari e i sistemi impiegati sono incapsulati. Se l'incapsulamento non assicura il contenimento ermetico delle polveri, le emissioni, con particolare riferimento ai punti di introduzione, estrazione, caduta e trasferimento dei materiali polverulenti, sono convogliate ad un idoneo impianto di abbattimento e dotate di apposito punto di emissione.

Limiti di emissione (nel caso di emissioni convogliate):

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24

Molitura

Se l'operazione è svolta all'aperto, i macchinari e i sistemi impiegati sono incapsulati. Se l'incapsulamento non assicura il contenimento ermetico delle polveri, le emissioni, con particolare riferimento ai punti di introduzione, estrazione, caduta e trasferimento dei materiali polverulenti, sono convogliate ad un idoneo impianto di abbattimento e dotate di apposito punto di emissione.

Limiti di emissione (nel caso di emissioni convogliate):

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24

Confezionamento

Se l'operazione è svolta all'aperto, i macchinari e i sistemi impiegati sono incapsulati. Se l'incapsulamento non assicura il contenimento ermetico delle polveri, le emissioni, con particolare riferimento ai punti di introduzione, estrazione, caduta e trasferimento dei materiali polverulenti, sono convogliate ad un idoneo impianto di abbattimento e dotate di apposito punto di emissione.

Limiti di emissione (nel caso di emissioni convogliate):

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24

AUTOCONTROLLI

Con le modalità stabilite al precedente articolo 10, se sono presenti emissioni convogliate il gestore comunica i risultati del primo campionamento ed effettua campionamenti periodici con cadenza biennale.

Comma 20 – Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione superiore a 350 kg/giorno e pari o inferiore 1000 kg/giorno.

PRESCRIZIONI

Non sono soggette a prescrizioni le operazioni di:

- desquamatura;
- eviscerazione;
- filettatura;
- taglio;
- affettatura;
- sanificazione, lavaggio e sterilizzazione, se non comportano l'emissione di sostanze alcaline né di composti inorganici del Cloro;
- disidratazione naturale;
- raffreddamento conseguente ai trattamenti termici;
- confezionamento dei prodotti.

Pertanto, il gestore è esentato dall'obbligo di comunicare lo svolgimento delle suddette operazioni.

Trattamenti termici

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di trattamento termico, incluse la cottura, l'affumicatura, la friggitura ed altre operazioni similari.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³
Polveri Totali (*)	10
Composti Organici espressi come TOC	30

(*) Se vengono svolte operazioni di friggitura, il limite delle Polveri Totali si intende riferito alle "Polveri Totali (comprese nebbie oleose)".

Macinazione

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³
Polveri Totali	10

Sanificazione e sterilizzazione

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Alcalinità (come Na ₂ O)	5	/
Composti inorganici del Cloro sotto forma di gas o vapore (esclusi Clorocianuro e Fosgene) come HCl	15	0,15

AUTOCONTROLLI

Il gestore è esentato dall'esecuzione del primo campionamento e dei campionamenti periodici.

Comma 21 – Produzione di conglomerati cementizi e di prodotti in gesso e conglomerati cementizi in quantità complessiva non superiore a 1500 kg/giorno.

Le operazioni di cui al presente comma possono essere svolte anche all'aperto.

PRESCRIZIONI

Stoccaggio

Lo stoccaggio dei materiali avviene secondo una delle seguenti modalità:

- stoccaggio in silos;
- copertura superiore e su tutti i lati del cumulo di materiali sfusi, incluse tutte le attrezzature ausiliarie;
- copertura della superficie, ad esempio con stuoie;
- costruzione di terrapieni coperti di verde, piantagioni e barriere frangivento;
- umidificazione costante e sufficiente della superficie del suolo e del materiale.

Il gestore attua le suddette misure compatibilmente con le esigenze specifiche del ciclo produttivo, scegliendo adeguatamente quelle più appropriate ed efficaci per la minimizzazione delle emissioni in atmosfera. In ogni caso, il gestore effettua esclusivamente in silos, nel rispetto di quanto prescritto al precedente articolo 10, lettera p), lo stoccaggio di cemento, gesso e materiali di granulometria affine, se sfusi.

Trasporto, carico e scarico

Nel rispetto di quanto previsto dall'Allegato V alla Parte V del D.Lgs. 152/2006, ogni fase dell'attività di trasporto, carico e scarico dei materiali avviene nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- utilizzo di dispositivi chiusi o, in caso di impossibilità di chiusura, realizzazione del convogliamento delle emissioni ad un idoneo impianto di abbattimento ed apposito punto di emissione. Nel caricamento dei materiali polverulenti in contenitori da trasporto chiusi, l'aria di spostamento viene raccolta e convogliata ad un impianto di abbattimento;
- installazione, ove tecnicamente possibile, di impianti di abbattimento in corrispondenza di:
 1. punti fissi nei quali avviene il prelievo, il trasferimento, lo sgancio con benne, pale cariatrici, attrezzature di trasporto;
 2. sbocchi di tubazione di caduta delle attrezzature di caricamento;
 3. attrezzature di ventilazione operanti come parte integrante di impianti di scarico pneumatici o meccanici;
 4. canali di scarico per veicoli su strada o rotaia;
 5. convogliatori aspiranti.

Se non è possibile assicurare il convogliamento delle emissioni di polveri come specificato ai precedenti punti, il gestore è tenuto a:

1. mantenere, possibilmente in modo automatico, un'adeguata altezza di caduta ed assicurare nei punti di scarico la più bassa velocità che è tecnicamente possibile conseguire per l'uscita del materiale trasportato, ad esempio mediante l'utilizzo di deflettori oscillanti;
2. mantenere un'adeguata umidità dei materiali;
3. coprire i nastri trasportatori o, se non è tecnicamente possibile adottare questa misura, dotarli di idonee sponde antivento;
4. dotare, ove tecnicamente possibile, i punti di discontinuità fra i nastri trasportatori di idonee cuffie di protezione;
5. dotare, ove tecnicamente possibile, le tramogge di idonee pareti laterali e di coperture nei punti di raccordo.

Inoltre, al fine di minimizzare ulteriormente le emissioni diffuse, il gestore adotta misure quali:

- impiego di automezzi dotati di idonea copertura;
- lavaggio delle ruote degli automezzi in uscita;
- bagnatura e pulizia dei piazzali e dei percorsi seguiti da ogni tipo di mezzo, da effettuarsi con cadenza regolare ed in funzione del periodo dell'anno (siccità, piovosità, intensità del vento, ecc.);
- mantenimento di un adeguato stato di manutenzione dei percorsi carrabili.

La movimentazione del cemento, del gesso e di materiali di granulometria affine, se sfusi, avviene mediante trasporto pneumatico o attraverso dispositivi chiusi.

Limiti di emissione (nel caso di emissioni convogliate):

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali di cui:	10	0,24
Quarzo in polvere sotto forma di Silice cristallina SiO ₂ (*)	2,5	0,0125

(*) Tale limite si applica se vengono utilizzate materie prime contenenti Silice.

Macinazione e granulazione di materie prime

Se l'operazione è svolta all'aperto, i macchinari e i sistemi impiegati sono incapsulati. Se l'incapsulamento non assicura il contenimento ermetico delle polveri, le emissioni, con particolare riferimento ai punti di introduzione, estrazione, caduta e trasferimento dei materiali polverulenti, sono convogliate ad un idoneo impianto di abbattimento e dotate di apposito punto di emissione.

Se le suddette misure non sono sufficientemente efficaci, il gestore predispone idonei accorgimenti tecnici quali, ad esempio, l'impiego di ugelli nebulizzatori da posizionare almeno in corrispondenza delle zone di introduzione, estrazione, caduta e trasferimento dei materiali.

Limiti di emissione (nel caso di emissioni convogliate):

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali di cui:	10	0,24
Quarzo in polvere se sotto forma di Silice cristallina SiO ₂ (*)	2,5	0,0125

(*) Tale limite si applica se vengono utilizzate materie prime contenenti Silice.

Impasto

Se l'operazione è svolta all'aperto, i macchinari e i sistemi impiegati sono incapsulati. Se l'incapsulamento non assicura il contenimento ermetico delle polveri, le emissioni, con particolare riferimento ai punti di introduzione, estrazione, caduta e trasferimento dei materiali polverulenti, sono convogliate ad un idoneo impianto di abbattimento e dotate di apposito punto di emissione.

Limiti di emissione (nel caso di emissioni convogliate):

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali di cui:	10	0,24
Quarzo in polvere se sotto forma di Silice cristallina SiO ₂ (*)	2,5	0,0125

(*) Tale limite si applica se vengono utilizzate materie prime contenenti Silice.

Finitura degli oggetti mediante operazioni meccaniche

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di molatura, sbavatura ed altre operazioni similari.

Se l'operazione è svolta all'aperto, i macchinari e i sistemi impiegati sono incapsulati. Se l'incapsulamento non assicura il contenimento ermetico delle polveri, le emissioni, con particolare riferimento ai punti di introduzione, estrazione, caduta e trasferimento dei materiali polverulenti, sono convogliate ad un idoneo impianto di abbattimento e dotate di apposito punto di emissione.

Limiti di emissione (nel caso di emissioni convogliate):

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali di cui:	10	0,24
Quarzo in polvere se sotto forma di Silice cristallina SiO ₂ (*)	2,5	0,0125

(*) Tale limite si applica se vengono utilizzate materie prime contenenti Silice.

Confezionamento

Se l'operazione è svolta all'aperto, i macchinari e i sistemi impiegati sono incapsulati. Se l'incapsulamento non assicura il contenimento ermetico delle polveri, le emissioni, con particolare riferimento ai punti di introduzione, estrazione, caduta e trasferimento dei materiali polverulenti, sono convogliate ad un idoneo impianto di abbattimento e dotate di apposito punto di emissione.

Limiti di emissione (nel caso di emissioni convogliate):

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24

AUTOCONTROLLI

Con le modalità stabilite al precedente articolo 10, se sono presenti emissioni convogliate il gestore comunica i risultati del primo campionamento ed effettua campionamenti periodici con cadenza biennale.

Comma 22 – Pressofusione con utilizzo di metalli e leghe in quantità non superiore a 100 kg/giorno.

PRESCRIZIONI

Pressofusione

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di pressofusione, anche svolte con eventuale aggiunta di scarificanti e assimilabili ed altre operazioni similari.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali (comprese nebbie oleose)	10	0,24

Applicazione del distaccante e del lubrificante

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali (comprese nebbie oleose)	10	0,24

AUTOCONTROLLI

Con le modalità stabilite al precedente articolo 10, il gestore comunica i risultati del primo campionamento ed effettua campionamenti periodici con cadenza biennale.

Comma 23 – Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime superiore a 350 kg/giorno e pari o inferiore 1000 kg/giorno.

Le operazioni di cui al presente comma, ad eccezione dei trattamenti termici, possono essere svolte anche all'aperto.

ESCLUSIONI

L'utilizzo di sostanze conservanti o antiparassitarie, anche se non contenenti gas tossici, e le operazioni di trattamento degli alimenti in atmosfera modificata sono esclusi dal campo di applicazione della presente autorizzazione generale.

Non sono oggetto del presente comma le attività di cui al presente articolo 11, commi 17, 18, 19, 20 e 29.

PRESCRIZIONI

Non sono soggette a prescrizioni le operazioni di:

- raffinazione e depurazione dell'olio grezzo;
- sanificazione, lavaggio e sterilizzazione, se non comportano l'emissione di sostanze alcaline né di composti inorganici del Cloro;
- raffreddamento conseguente ai trattamenti termici;
- confezionamento dei prodotti.

Pertanto, il gestore è esentato dall'obbligo di comunicare lo svolgimento delle suddette operazioni.

Stoccaggio

Lo stoccaggio delle materie prime polverulente avviene secondo una delle seguenti modalità:

- stoccaggio in silos;
- copertura superiore e su tutti i lati del cumulo di materiali sfusi, incluse tutte le attrezzature ausiliarie;
- copertura della superficie, ad esempio con stuoie.

Il gestore attua le suddette misure compatibilmente con le esigenze specifiche del ciclo produttivo, scegliendo adeguatamente quelle più appropriate ed efficaci per la minimizzazione delle emissioni in atmosfera.

Trasporto, carico e scarico

Nel rispetto di quanto previsto dall'Allegato V alla Parte V del D.Lgs. 152/2006, ogni fase dell'attività di trasporto, carico e scarico dei materiali avviene nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- utilizzo di dispositivi chiusi o, in caso di impossibilità di chiusura, realizzazione del convogliamento delle emissioni ad un idoneo impianto di abbattimento ed apposito punto di emissione. Nel caricamento dei materiali polverulenti in contenitori da trasporto chiusi, l'aria di spostamento viene raccolta e convogliata ad un impianto di abbattimento;
- installazione, ove tecnicamente possibile, di impianti di abbattimento in corrispondenza di:
 1. punti fissi nei quali avviene il prelievo, il trasferimento, lo sgancio con benne, pale cariatrici, attrezzature di trasporto;
 2. sbocchi di tubazione di caduta delle attrezzature di caricamento;
 3. attrezzature di ventilazione operanti come parte integrante di impianti di scarico pneumatici o meccanici;
 4. canali di scarico per veicoli su strada o rotaia;
 5. convogliatori aspiranti.

Se non è possibile assicurare il convogliamento delle emissioni di polveri come specificato ai precedenti punti, il gestore è tenuto a:

1. mantenere, possibilmente in modo automatico, un'adeguata altezza di caduta ed assicurare nei punti di scarico la più bassa velocità che è tecnicamente possibile conseguire per l'uscita del materiale trasportato, ad esempio mediante l'utilizzo di deflettori oscillanti;
2. mantenere un'adeguata umidità dei materiali;
3. coprire i nastri trasportatori o, se non è tecnicamente possibile adottare questa misura, dotarli di idonee sponde antivento;

4. dotare, ove tecnicamente possibile, i punti di discontinuità fra i nastri trasportatori di idonee cuffie di protezione;
5. dotare, ove tecnicamente possibile, le tramogge di idonee pareti laterali e di coperture nei punti di raccordo.

Inoltre, al fine di minimizzare ulteriormente le emissioni diffuse, il gestore adotta misure quali:

- impiego di automezzi dotati di idonea copertura;
- lavaggio delle ruote degli automezzi in uscita;
- bagnatura e pulizia dei piazzali e dei percorsi seguiti da ogni tipo di mezzo, da effettuarsi con cadenza regolare ed in funzione del periodo dell'anno (siccatà, piovosità, intensità del vento, ecc.);
- mantenimento di un adeguato stato di manutenzione dei percorsi carrabili.

Limiti di emissione (nel caso di emissioni convogliate):

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24

Trattamenti termici

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³
Polveri Totali (*)	10
Composti Organici espressi come TOC (°)	30

(*) Se vengono svolte operazioni di friggitura, il limite delle Polveri Totali si intende riferito alle “Polveri Totali (comprese nebbie oleose)”.

(°) Tale limite si applica nel caso di riscaldamento a temperature maggiori di 100 °C.

Macinazione

Se l'operazione è svolta all'aperto, i macchinari e i sistemi impiegati sono incapsulati. Se l'incapsulamento non assicura il contenimento ermetico delle polveri, le emissioni, con particolare riferimento ai punti di introduzione, estrazione, caduta e trasferimento dei materiali polverulenti, sono convogliate ad un idoneo impianto di abbattimento e dotate di apposito punto di emissione.

Limiti di emissione (nel caso di emissioni convogliate):

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³
Polveri Totali	10

Filtrazione

Se l'operazione è svolta all'aperto, i macchinari e i sistemi impiegati sono incapsulati. Se l'incapsulamento non assicura il contenimento ermetico delle polveri, le emissioni, con particolare riferimento ai punti di introduzione, estrazione, caduta e trasferimento dei materiali polverulenti, sono convogliate ad un idoneo impianto di abbattimento e dotate di apposito punto di emissione.

Limiti di emissione (nel caso di emissioni convogliate):

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³
Polveri Totali (comprese nebbie oleose)	10

Pulitura

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di pulitura di semi oleosi e cereali vari ed altre operazioni similari.

Se l'operazione è svolta all'aperto, i macchinari e i sistemi impiegati sono incapsulati. Se l'incapsulamento non assicura il contenimento ermetico delle polveri, le emissioni, con particolare riferimento ai punti di introduzione, estrazione, caduta e trasferimento dei materiali polverulenti, sono convogliate ad un idoneo impianto di abbattimento e dotate di apposito punto di emissione.

Limiti di emissione (nel caso di emissioni convogliate):

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³
Polveri Totali	10
Composti Organici espressi come TOC	30

Essiccazione

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di essiccazione, le operazioni di condizionamento e la lavorazione di semi oleosi, cereali, farine ed altre materie prime similari di origine vegetale.

Se l'operazione è svolta all'aperto, i macchinari e i sistemi impiegati sono incapsulati. Se l'incapsulamento non assicura il contenimento ermetico delle polveri, le emissioni, con particolare riferimento ai punti di introduzione, estrazione, caduta e trasferimento dei materiali polverulenti, sono convogliate ad un idoneo impianto di abbattimento e dotate di apposito punto di emissione.

Limiti di emissione (nel caso di emissioni convogliate):

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³
Composti Organici espressi come TOC	30

Estrazione e raffinazione di olii

Se l'operazione è svolta all'aperto, i macchinari e i sistemi impiegati sono incapsulati. Se l'incapsulamento non assicura il contenimento ermetico delle polveri, le emissioni, con particolare riferimento ai punti di introduzione, estrazione, caduta e trasferimento dei materiali polverulenti, sono convogliate ad un idoneo impianto di abbattimento e dotate di apposito punto di emissione.

Limiti di emissione (nel caso di emissioni convogliate):

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³
Composti Organici espressi come TOC	30

Sanificazione e sterilizzazione

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Alcalinità (come Na ₂ O)	5	/
Composti inorganici del Cloro sotto forma di gas o vapore (esclusi Clorocianuro e Fosgene) come HCl	15	0,15

AUTOCONTROLLI

Il gestore è esentato dall'esecuzione del primo campionamento e dei campionamenti periodici.

Comma 24 – Lavorazioni conciarie con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo non superiore a 50 kg.

Per macchina di lavaggio a ciclo chiuso si intende una macchina completamente chiusa, ad eccezione dei portelli a chiusura ermetica per il carico e lo scarico, degli sfiati delle pompe, ecc.

PRESCRIZIONI

Non sono soggette a prescrizioni le operazioni interne ai processi di conceria svolte con macchine a ciclo chiuso dotate di sistema di convogliamento delle emissioni, sistema per l'aspirazione dei Composti Organici volatili rilasciati dagli sfiati e durante l'apertura del portello di carico e scarico, e di idoneo impianto di abbattimento; pertanto, il gestore è esentato dall'obbligo di comunicare lo svolgimento delle suddette operazioni.

Riviera

Sono comprese in questa fase le operazioni di rinverdimento, calcinazione e depilazione, scarnatura, rifilatura e spaccatura, decalcinazione e macerazione, sgrassaggio ed altre operazioni similari.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24
Acido Solfidrico (H ₂ S)	2,5	/
Ammoniaca (NH ₃)	5	/

Concia

Sono comprese in questa fase le operazioni di piclaggio, concia al cromo, concia al vegetale ed altre operazioni similari.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali di cui:	10	0,24
Cromo (III) e suoi composti espressi come Cr	0,1	/
Acido Solfidrico (H ₂ S)	2,5	/
Fenoli	10	/

Rifinitone

Sono comprese in questa fase le operazioni di pressatura e rasatura, smerigliatura, neutralizzazione, tintura, ingrasso, asciugatura, fissaggio, rifinitone ed altre operazioni similari.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³
Polveri di cui:	3
Cromo (III) e suoi composti espressi come Cr	0,1
Composti Organici espressi come TOC	50
Formaldeide (*)	5
Ammoniaca (NH ₃) (**)	5

(*) Tale limite si applica se viene emessa Formaldeide.

(**) Tale limite si applica se viene emessa Ammoniaca.

AUTOCONTROLLI

Con le modalità stabilite al precedente articolo 10, il gestore comunica i risultati del primo campionamento ed effettua campionamenti periodici con cadenza biennale.

Comma 25 – Fonderie di metalli con produzione di oggetti metallici giornaliero massimo non superiore a 100 kg.

PRESCRIZIONI

Carico e scarico

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali di cui:	10	0,24
Quarzo in polvere se sotto forma di Silice cristallina SiO ₂ (*)	2,5	0,0125

(*) Tale limite si applica se vengono utilizzate materie prime contenenti Silice.

Recupero e rigenerazione delle sabbie

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali di cui:	10	0,24
Quarzo in polvere se sotto forma di Silice cristallina SiO ₂ (*)	2,5	0,0125

(*) Tale limite si applica se vengono utilizzate materie prime contenenti Silice.

Riscaldamento e recupero cera

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24
Composti Organici espressi come TOC	30	/

Fusione

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di fusione, colata e distaffatura.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali (comprese nebbie oleose) di cui:	10	0,24
Polveri Inorganiche di CL. III, complessivamente (*)	2,5	0,0125
Composti Organici espressi come TOC	30	/
Formaldeide	5	/
Fenoli	5	/

(*) In sede di analisi il gestore campiona le sostanze appartenenti alla classe III della tabella B di cui alla parte II dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 che, anche sulla base delle materie prime impiegate, sono caratteristiche del processo.

AUTOCONTROLLI

Con le modalità stabilite al precedente articolo 10, il gestore comunica i risultati del primo campionamento ed effettua campionamenti periodici con cadenza biennale.

Comma 26 – Produzione di ceramiche artistiche esclusa la decoratura con utilizzo di materia prima giornaliero massimo non superiore a 3000 kg.

PRESCRIZIONI

Movimentazione di materie prime solide - Macinazione di argille e smalti

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24

Preparazione di mescole e miscele solide

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24

Formatura e sagomatura dei vari oggetti ceramici

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24

Cottura e calcinazione

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24
Fluoro e suoi composti (come HF)	2	0,025
Fenoli e Aldeidi (*)	10	/
Ossidi di Azoto (come NO ₂) (*)	750	/
Ossidi di Zolfo (come SO ₂) (*)	750	/

(*) Tali valori di emissione sono riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 18%.

Finitura degli oggetti mediante operazioni meccaniche

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di soffiatura, taglio, molatura, lucidatura, smerigliatura ed altre operazioni similari.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24

AUTOCONTROLLI

Con le modalità stabilite al precedente articolo 10, il gestore comunica i risultati del primo campionamento ed effettua campionamenti periodici con cadenza biennale.

Comma 27 – Produzione di carta, cartone e similari con utilizzo di materie prime giornaliero massimo non superiore a 4000 kg.

PRESCRIZIONI

Sbianca

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Composti inorganici del Cloro sotto forma di gas o vapore (esclusi Clorocianuro e Fosgene) come HCl	15	0,15

Lavorazioni meccaniche

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di taglio, rifilatura, foratura, formatura del foglio ed altre operazioni similari.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24

AUTOCONTROLLI

Con le modalità stabilite al precedente articolo 10, il gestore comunica i risultati del primo campionamento ed effettua campionamenti periodici con cadenza biennale.

Comma 28 – Saldatura di oggetti e superfici metalliche.

Per saldatura si intende qualsiasi processo atto a provocare l'unione di pezzi metallici per azione del calore o della pressione, con o senza aggiunta di un altro metallo, il deposito di metallo su metallo base e operazioni similari (brasatura e saldobrasatura sia dolce che forte, puntatura, ecc.). Tali lavorazioni possono essere eseguite sia manualmente che mediante apparecchiature automatiche (robot, ecc.).

PRESCRIZIONI

Saldatura

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali di cui:	10	0,24
Polveri Inorganiche di CL. III, complessivamente (*)	2,5	0,0125
Composti Organici espressi come TOC (**)	50	/

(*) In sede di analisi il gestore campiona le sostanze appartenenti alla classe III della tabella B di cui alla parte II dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 che, anche sulla base delle materie prime impiegate, sono caratteristiche del processo.

(**) Tale limite si applica se il processo comporta emissioni di Composti Organici.

Il gestore può eccezionalmente convogliare le emissioni provenienti dall'attività di saldatura:

- in uno o più punti di emissione in cui vengono convogliate anche emissioni derivanti dalle attività di cui al presente articolo 11, comma 30;
- in uno o più punti di emissione in cui vengono convogliate anche emissioni derivanti dalle attività di cui al presente articolo 11, comma 32.

In tali casi, il gestore si attiene anche alle seguenti prescrizioni:

- invia una distinta dichiarazione per ciascuna attività, come stabilito al precedente articolo 3, attribuendo ad ogni punto di emissione una denominazione univoca;
- assicura che i valori di portata delle emissioni convogliate sono tali da consentire che le emissioni sono diluite solo nella misura inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio;
- considera le attività che condividono uno o più punti di emissione come un'unica attività ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 270, commi 5 e 6, del D.Lgs. 152/2006;
- rispetta i limiti di cui alla seguente tabella.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali (comprese nebbie oleose) di cui:	10	0,24
Polveri Inorganiche di CL. III, complessivamente (*)	2,5	0,0125
Composti Organici espressi come TOC (**)	50	/

(*) In sede di analisi il gestore campiona le sostanze appartenenti alla classe III della tabella B di cui alla parte II dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 che, anche sulla base delle materie prime impiegate, sono caratteristiche del processo.

(**) Tale limite si applica se vengono emessi Composti Organici, come ad esempio nelle operazioni di stampaggio a caldo.

AUTOCONTROLLI

Con le modalità stabilite al precedente articolo 10, il gestore comunica i risultati del primo campionamento ed effettua campionamenti periodici con cadenza biennale.

In deroga a quanto sopra, il gestore è esentato dall'esecuzione del primo campionamento e dei campionamenti periodici se il consumo di materiali di apporto, esclusi i gas tecnici, è inferiore a 50 kg/anno. La deroga non si applica se le emissioni sono convogliate in uno o più punti di emissione nei quali vengono convogliate anche le emissioni derivanti dalle attività svolte ai successivi commi 30 e 32.

Comma 29 – Trasformazioni lattiero-casearie con produzione giornaliera superiore a 350 kg/giorno e pari o inferiore 1000 kg/giorno.

PRESCRIZIONI

Non sono soggette a prescrizioni le operazioni di:

- sanificazione, lavaggio e sterilizzazione, se non comportano l'emissione di sostanze alcaline né di composti inorganici del Cloro;
- confezionamento dei prodotti.

Pertanto, il gestore è esentato dall'obbligo di comunicare lo svolgimento delle suddette operazioni.

Trasformazioni varie

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³
Polveri Totali	10

Sanificazione e sterilizzazione

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Alcalinità (come Na ₂ O)	5	/
Composti inorganici del Cloro sotto forma di gas o vapore (esclusi Clorocianuro e Fosgene) come HCl	15	0,15

AUTOCONTROLLI

Il gestore è esentato dall'esecuzione del primo campionamento e dei campionamenti periodici.

Comma 30 – Taglio dei metalli.

PRESCRIZIONI

Non sono soggette a prescrizioni le operazioni di:

- tranciatura, cesoiatura, taglio a freddo ed altre operazioni similari effettuate con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) inferiore a 500 kg/anno;
- tranciatura, cesoiatura, taglio a freddo ed altre operazioni similari effettuate con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) pari o superiore a 500 kg/anno e che non producono emissione di polveri;

Pertanto, il gestore è esentato dall'obbligo di comunicare lo svolgimento delle suddette operazioni.

Taglio di metalli a caldo

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di taglio a caldo al plasma, taglio ossiacetilenico, taglio al propano, taglio laser ed altre operazioni similari.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali (comprese nebbie oleose)	10	0,24

Taglio di metalli a freddo

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di tranciatura, cesoiatura, taglio a freddo ed altre operazioni similari effettuate con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) pari o superiore a 500 kg/anno e che producono emissione di polveri.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali (comprese nebbie oleose)	10	0,24

Il gestore assicura l'adeguato ricambio di olio al fine di evitare l'emissione di Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA).

Il gestore può eccezionalmente convogliare le emissioni provenienti dall'attività di taglio a freddo:

- in uno o più punti di emissione in cui vengono convogliate anche emissioni derivanti dalle attività di cui al presente articolo 11, comma 28;
- in uno o più punti di emissione in cui vengono convogliate anche emissioni derivanti dalle attività di cui al presente articolo 11, comma 32.

In tali casi, il gestore si attiene anche alle seguenti prescrizioni:

- invia una distinta dichiarazione per ciascuna attività, come stabilito al precedente articolo 3, attribuendo ad ogni punto di emissione una denominazione univoca;
- assicura che i valori di portata delle emissioni convogliate sono tali da consentire che le emissioni sono diluite solo nella misura inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio;
- considera le attività che condividono uno o più punti di emissione come un'unica attività ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 270, commi 5 e 6, del D.Lgs. 152/2006;
- rispetta i limiti di cui alla seguente tabella.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali (comprese nebbie oleose) di cui:	10	0,24
Polveri Inorganiche di CL. III, complessivamente (*)	2,5	0,0125
Composti Organici espressi come TOC (**)	50	/

(*) In sede di analisi il gestore campiona le sostanze appartenenti alla classe III della tabella B di cui alla parte II dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 che, anche sulla base delle materie prime impiegate, sono caratteristiche del processo.

(**) Tale limite si applica se vengono emessi Composti Organici, come ad esempio nelle operazioni di stampaggio a caldo.

AUTOCONTROLLI

Con le modalità stabilite al precedente articolo 10, il gestore comunica i risultati del primo campionamento ed effettua campionamenti periodici con cadenza biennale.

In deroga a quanto sopra, il gestore è esentato dall'esecuzione del primo campionamento e dei campionamenti periodici se l'attività di taglio a freddo viene svolta con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) pari o superiore a 500 kg/anno e inferiore a 1000 kg/anno. La deroga non si applica se vengono svolte operazioni di taglio a caldo o se le emissioni derivanti dalle operazioni di taglio a freddo sono convogliate in uno o più punti di emissione nei quali vengono convogliate anche le emissioni derivanti dalle attività svolte ai successivi commi 28 e 32.

Comma 31 – Elettroerosione.

PRESCRIZIONI

Non sono soggette a prescrizioni le operazioni di elettroerosione svolte con utilizzo di sola acqua quale mezzo dielettrico; pertanto, il gestore è esentato dall'obbligo di comunicare lo svolgimento delle suddette operazioni.

Elettroerosione

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di elettroerosione a filo, a tuffo e con metodi simili.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali (comprese nebbie oleose)	10	0,24

AUTOCONTROLLI

Con le modalità stabilite al precedente articolo 10, il gestore comunica i risultati del primo campionamento. Il gestore è esentato dall'esecuzione dei campionamenti periodici.

Comma 32 – Lavorazioni meccaniche in genere effettuate su metalli o leghe metalliche.

PRESCRIZIONI

Non sono soggette a prescrizioni le operazioni di:

- tornitura, alesatura, foratura, limatura, calandratura, imbutitura, bordatura, fustellatura, fresatura, trapanatura, filettatura, maschiatura, piallatura, piegatura, aggraffatura, ed altre operazioni similari effettuate con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) inferiore a 500 kg/anno;
- tornitura, alesatura, foratura, limatura, calandratura, imbutitura, bordatura, fustellatura, fresatura, trapanatura, filettatura, maschiatura, piallatura, piegatura, aggraffatura, ed altre operazioni similari effettuate con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) pari o superiore a 500 kg/anno e che non producono emissione di polveri;

Pertanto, il gestore è esentato dall'obbligo di comunicare lo svolgimento delle suddette operazioni.

Sono soggette a specifiche prescrizioni le seguenti categorie di operazioni:

- **Finitura di superfici:** levigatura, sbavatura, molatura, lapidellatura, rettifica, affilatura ed altre operazioni similari;
- **Lucidatura meccanica:** nastratura, lappatura, spazzolatura, carteggiatura, satinatura, burattatura, smerigliatura ed altre operazioni similari;
- **Pulizia meccanica e asportazione di materiale metallico:** pallinatura, granigliatura, sabbiatura ed altre operazioni similari;
- **Deformazione plastica dei metalli:** forgia, fucinatura, stampaggio a caldo e a freddo ed altre operazioni similari;
- operazioni di tornitura, alesatura, foratura, limatura, calandratura, imbutitura, bordatura, fustellatura, fresatura, trapanatura, filettatura, maschiatura, piallatura, piegatura, aggraffatura, ed altre operazioni similari effettuate con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) pari o superiore a 500 kg/anno e che producono emissione di polveri.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali (comprese nebbie oleose) di cui:	10	0,24
Polveri Inorganiche di CL. III, complessivamente (*)	2,5	0,0125
Composti Organici espressi come TOC (**)	50	/

(*) In sede di analisi il gestore campiona le sostanze appartenenti alla classe III della tabella B di cui alla parte II dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 che, anche sulla base delle materie prime impiegate, sono caratteristiche del processo.

(**) Tale limite si applica se vengono emessi Composti Organici, come ad esempio nelle operazioni di stampaggio a caldo.

Il gestore assicura l'adeguato ricambio di olio al fine di evitare l'emissione di Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA).

Il gestore può eccezionalmente convogliare le emissioni provenienti dalle lavorazioni meccaniche effettuate su metalli o leghe metalliche:

- in uno o più punti di emissione in cui vengono convogliate anche emissioni derivanti dalle attività di cui al presente articolo 11, comma 28;
- in uno o più punti di emissione in cui vengono convogliate anche emissioni derivanti dalle attività di cui al presente articolo 11, comma 30.

In tali casi, il gestore si attiene anche alle seguenti prescrizioni:

- invia una distinta dichiarazione per ciascuna attività, come stabilito al precedente articolo 3, attribuendo ad ogni punto di emissione una denominazione univoca;
- assicura che i valori di portata delle emissioni convogliate sono tali da consentire che le emissioni sono diluite solo nella misura inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio;

- considera le attività che condividono uno o più punti di emissione come un'unica attività ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 270, commi 5 e 6, del D.Lgs. 152/2006;
- rispetta i limiti di cui alla seguente tabella.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali (comprese nebbie oleose) di cui:	10	0,24
Polveri Inorganiche di CL. III, complessivamente (*)	2,5	0,0125
Composti Organici espressi come TOC (**)	50	/

(*) In sede di analisi il gestore campiona le sostanze appartenenti alla classe III della tabella B di cui alla parte II dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 che, anche sulla base delle materie prime impiegate, sono caratteristiche del processo.

(**) Tale limite si applica se vengono emessi Composti Organici, come ad esempio nelle operazioni di stampaggio a caldo.

AUTOCONTROLLI

Con le modalità stabilite al precedente articolo 10, il gestore comunica i risultati del primo campionamento ed effettua campionamenti periodici con cadenza biennale.

In deroga a quanto sopra:

- il gestore è esentato dall'esecuzione del primo campionamento e dei campionamenti periodici delle operazioni svolte con utilizzo di olio, se il consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) è pari o superiore a 500 kg/anno e inferiore a 1000 kg/anno;
- il gestore è esentato dall'esecuzione del primo campionamento e dei campionamenti periodici delle operazioni svolte con utilizzo di materiali abrasivi, se il consumo di materiali abrasivi è inferiore a 1000 kg/anno.

La deroga non si applica se le emissioni derivanti dalle lavorazioni meccaniche effettuate su metalli o leghe metalliche sono convogliate in uno o più punti di emissione nei quali vengono convogliate anche le emissioni derivanti dalle attività svolte ai successivi commi 28 e 30.

Comma 33 – Attività del settore calzaturiero e pellettiero.

Si possono avvalere della presente autorizzazione generale i gestori di attività di produzione di calzature o parti di calzature (con esclusione dello stampaggio delle materie plastiche) e i gestori di attività di pelletteria, con consumo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/giorno.

PRESCRIZIONI

Non sono soggette a prescrizioni le operazioni di incollaggio eseguite con utilizzo di sostanze collanti con residuo secco del 100% e prive di isocianati, le operazioni di modellatura (preparazione del modello), taglio (comprese le operazioni di fustellatura, timbratura, occhiellatura ed altre operazioni similari), giunteria (operazioni di spaccatura o equalizzazione, scarnitura, ripiegatura, bordatura, placcatura, cucitura delle tomaie o delle pelli, applicazione dei nastri, messa in fodera ed altre operazioni similari), finissaggio, inguarnitura e rifinitura (comprese le operazioni di pomiciatura, lucidatura, semerigliatura, operazioni di pulitura e lavatura della scarpa o delle pelli con detergenti a base acquosa, applicazione tallonetta, apprettatura, stiratura, sciolatura ed altre operazioni similari); pertanto, il gestore è esentato dall'obbligo di comunicare lo svolgimento delle suddette operazioni.

Operazioni varie

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di:

- incollaggio, montaggio, fresatura ed altre operazioni similari;
- preparazione del fondo delle calzature: preparazione di suola e tacco, fresatura soles e tacchi, incollaggio soles ed altre operazioni similari;
- assemblaggio delle calzature: riscaldamento della tomaia, accoppiamento di tomaia e soletta, levigatura della soletta, incollaggio manuale su fondo, assemblaggio di fondo e tomaia, appassimento ed altre operazioni similari;
- preparazione e assemblaggio di manufatti vari.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24
Composti Organici CL. I (*)	2,5	0,0125
Composti Organici CL. I+II (*)	10	0,05
Composti Organici CL. I+II+III (*)	75	1
Composti Organici CL. I+II+III+IV (*)	75	1,5
Composti Organici CL. I+II+III+IV+V (*)	75	2

(*) Tali limiti si applicano se vengono utilizzate materie prime contenenti Composti Organici.

Ai fini del calcolo del flusso di massa e della concentrazione:

- in caso di presenza di più sostanze della stessa classe, le quantità delle stesse devono essere sommate;
- in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, alle quantità di sostanze di ogni classe devono essere sommate le quantità di sostanze delle classi inferiori.

Al fine del rispetto del limite di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe più elevata.

AUTOCONTROLLI

Con le modalità stabilite al precedente articolo 10, il gestore comunica i risultati del primo campionamento ed effettua campionamenti periodici con cadenza biennale.

In deroga a quanto sopra, il gestore è esentato dall'esecuzione del primo campionamento e dei campionamenti periodici se l'attività è svolta con consumo di sostanze collanti non superiore a 10 kg/giorno.

Comma 34 – Attività di distillazione.

Si possono avvalere della presente autorizzazione generale i gestori che intendono effettuare, per conto proprio, attività di recupero di Composti Organici direttamente nel luogo di produzione. La capacità complessiva di recupero dei distillatori, riferita anche al numero di cicli effettuati giornalmente, non supera i 100 l/giorno.

PRESCRIZIONI

Limiti di emissione (nel caso di emissioni convogliate):

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³
Composti Organici espressi come TOC	50

AUTOCONTROLLI

Con le modalità stabilite al precedente articolo 10, se sono presenti emissioni convogliate il gestore comunica i risultati del primo campionamento ed effettua campionamenti periodici con cadenza biennale.

Comma 35 – Attività di estrazione di materiali inerti e argillosi.

ESCLUSIONI

Non è oggetto del presente comma l'attività di cui al presente articolo 11, comma 36.

PRESCRIZIONI

Estrazione da cava e deposito di materiali inerti

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di escavazione, rimozione del terreno superficiale, deposito, accumulo di materiale, ritombamento ed altre operazioni similari.

Lo svolgimento di tali operazioni avviene avendo cura di assicurare la regolare bagnatura del fronte di scavo e del materiale rimosso ed accumulato, con frequenza adeguata in funzione del periodo dell'anno (siccità, piovosità, intensità del vento, ecc.). Al fine di minimizzare ulteriormente le emissioni diffuse, il gestore adotta misure quali: impiego di irrigatori, impiego di autobotti per la bagnatura, copertura dei cumuli con teli, ecc.

Trasporto, carico e scarico

Nel rispetto di quanto previsto dall'Allegato V alla Parte V del D.Lgs. 152/2006, ogni fase dell'attività di trasporto, carico e scarico dei materiali avviene nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- utilizzo di dispositivi chiusi o, in caso di impossibilità di chiusura, realizzazione del convogliamento delle emissioni ad un idoneo impianto di abbattimento ed apposito punto di emissione. Nel caricamento dei materiali polverulenti in contenitori da trasporto chiusi, l'aria di spostamento viene raccolta e convogliata ad un impianto di abbattimento;
- installazione, ove tecnicamente possibile, di impianti di abbattimento in corrispondenza di:
 1. punti fissi nei quali avviene il prelievo, il trasferimento, lo sgancio con benne, pale caricatrici, attrezzature di trasporto;
 2. sbocchi di tubazione di caduta delle attrezzature di caricamento;
 3. attrezzature di ventilazione operanti come parte integrante di impianti di scarico pneumatici o meccanici;
 4. canali di scarico per veicoli su strada o rotaia;
 5. convogliatori aspiranti.

Se non è possibile assicurare il convogliamento delle emissioni di polveri come specificato ai precedenti punti, il gestore è tenuto a:

1. mantenere, possibilmente in modo automatico, un'adeguata altezza di caduta ed assicurare nei punti di scarico la più bassa velocità che è tecnicamente possibile conseguire per l'uscita del materiale trasportato, ad esempio mediante l'utilizzo di deflettori oscillanti;
2. mantenere un'adeguata umidità dei materiali;
3. coprire i nastri trasportatori o, se non è tecnicamente possibile adottare questa misura, dotarli di idonee sponde antivento;
4. dotare, ove tecnicamente possibile, i punti di discontinuità fra i nastri trasportatori di idonee cuffie di protezione;
5. dotare, ove tecnicamente possibile, le tramogge di idonee pareti laterali e di coperture nei punti di raccordo.

Inoltre, al fine di minimizzare ulteriormente le emissioni diffuse, il gestore adotta misure quali:

- impiego di automezzi dotati di idonea copertura;
- lavaggio delle ruote degli automezzi in uscita;
- bagnatura e pulizia dei piazzali e dei percorsi seguiti da ogni tipo di mezzo, da effettuarsi con cadenza regolare ed in funzione del periodo dell'anno (siccità, piovosità, intensità del vento, ecc.);
- mantenimento di un adeguato stato di manutenzione dei percorsi carrabili.

Limiti di emissione (nel caso di emissioni convogliate):

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali di cui:	10	0,24
Quarzo in polvere sotto forma di Silice cristallina SiO ₂ (*)	2,5	0,0125

(*) Tale limite si applica se vengono utilizzate materie prime contenenti Silice.

Operazioni di complemento

Ogni operazione di complemento dalla quale si generano emissioni diffuse, come ad esempio la perforazione preparatoria all'inserimento di cariche esplosive, è convogliata ad un idoneo impianto di abbattimento. Se non è tecnicamente possibile realizzare il convogliamento, si adotta il maggior grado di umidità possibile per il sistema.

AUTOCONTROLLI

Il gestore è esentato dall'esecuzione del primo campionamento e dei campionamenti periodici.

Comma 36 – Attività di lavorazione di materiali inerti e argillosi con capacità massima complessiva di trattamento non superiore a 200000 tonnellate all'anno.

Le operazioni di cui al presente comma possono essere svolte anche all'aperto.

ESCLUSIONI

Non sono oggetto del presente comma le attività di cui al presente articolo 11, commi 21, 35 e 41.

PRESCRIZIONI

Lavorazione di materiali inerti e argillosi

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di frantumazione, cernita, vaglio, macinazione, miscelazione ed altre operazioni similari svolte su materiali quali sabbia, ghiaia, pietrisco, argilla, ecc.

Se l'operazione è svolta all'aperto, i macchinari e i sistemi impiegati sono incapsulati. Se l'incapsulamento non assicura il contenimento ermetico delle polveri, le emissioni, con particolare riferimento ai punti di introduzione, estrazione, caduta e trasferimento dei materiali polverulenti, sono convogliate ad un idoneo impianto di abbattimento e dotate di apposito punto di emissione.

Se le suddette misure non sono sufficientemente efficaci, il gestore predispone idonei accorgimenti tecnici quali, ad esempio, l'impiego di ugelli nebulizzatori da posizionare almeno in corrispondenza delle zone di introduzione, estrazione, caduta e trasferimento dei materiali.

Limiti di emissione (nel caso di emissioni convogliate):

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali di cui:	10	0,24
Quarzo in polvere sotto forma di Silice cristallina SiO ₂ (*)	2,5	0,0125

(*) Tale limite si applica se vengono utilizzate materie prime contenenti Silice.

Trasporto, carico e scarico

Nel rispetto di quanto previsto dall'Allegato V alla Parte V del D.Lgs. 152/2006, ogni fase dell'attività di trasporto, carico e scarico dei materiali avviene nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- utilizzo di dispositivi chiusi o, in caso di impossibilità di chiusura, realizzazione del convogliamento delle emissioni ad un idoneo impianto di abbattimento ed apposito punto di emissione. Nel caricamento dei materiali polverulenti in contenitori da trasporto chiusi, l'aria di spostamento viene raccolta e convogliata ad un impianto di abbattimento;
- installazione, ove tecnicamente possibile, di impianti di abbattimento in corrispondenza di:
 1. punti fissi nei quali avviene il prelievo, il trasferimento, lo sgancio con benne, pale cariatrici, attrezzature di trasporto;
 2. sbocchi di tubazione di caduta delle attrezzature di caricamento;
 3. attrezzature di ventilazione operanti come parte integrante di impianti di scarico pneumatici o meccanici;
 4. canali di scarico per veicoli su strada o rotaia;
 5. convogliatori aspiranti.

Se non è possibile assicurare il convogliamento delle emissioni di polveri come specificato ai precedenti punti, il gestore è tenuto a:

1. mantenere, possibilmente in modo automatico, un'adeguata altezza di caduta ed assicurare nei punti di scarico la più bassa velocità che è tecnicamente possibile conseguire per l'uscita del materiale trasportato, ad esempio mediante l'utilizzo di deflettori oscillanti;
2. mantenere un'adeguata umidità dei materiali;
3. coprire i nastri trasportatori o, se non è tecnicamente possibile adottare questa misura, dotarli di idonee sponde antivento;
4. dotare, ove tecnicamente possibile, i punti di discontinuità fra i nastri trasportatori di idonee cuffie di protezione;
5. dotare, ove tecnicamente possibile, le tramogge di idonee pareti laterali e di coperture nei punti di raccordo.

Inoltre, al fine di minimizzare ulteriormente le emissioni diffuse, il gestore adotta misure quali:

- impiego di automezzi dotati di idonea copertura;
- lavaggio delle ruote degli automezzi in uscita;
- bagnatura e pulizia dei piazzali e dei percorsi seguiti da ogni tipo di mezzo, da effettuarsi con cadenza regolare ed in funzione del periodo dell'anno (siccità, piovosità, intensità del vento, ecc.);
- mantenimento di un adeguato stato di manutenzione dei percorsi carrabili.

Limiti di emissione (nel caso di emissioni convogliate):

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali di cui:	10	0,24
Quarzo in polvere sotto forma di Silice cristallina SiO ₂ (*)	2,5	0,0125

(*) Tale limite si applica se vengono utilizzate materie prime contenenti Silice.

Stoccaggio

Lo stoccaggio dei materiali avviene secondo una delle seguenti modalità:

- stoccaggio in silos;
- copertura superiore e su tutti i lati del cumulo di materiali sfusi, incluse tutte le attrezzature ausiliarie;
- copertura della superficie, ad esempio con stuoie;
- costruzione di terrapieni coperti di verde, piantagioni e barriere frangivento;
- umidificazione costante e sufficiente della superficie del suolo e del materiale.

Il gestore attua le suddette misure compatibilmente con le esigenze specifiche del ciclo produttivo, scegliendo adeguatamente quelle più appropriate ed efficaci per la minimizzazione delle emissioni in atmosfera.

AUTOCONTROLLI

Con le modalità stabilite al precedente articolo 10, se sono presenti emissioni convogliate il gestore comunica i risultati del primo campionamento ed effettua campionamenti periodici con cadenza biennale.

Comma 37 – Produzione di prodotti in vetroresina con utilizzo giornaliero massimo complessivo di resina pronta all'uso non superiore a 200 kg.

ESCLUSIONI

Non sono oggetto del presente comma le attività di rivestimento con gelcoat di superfici e manufatti in vetroresina.

PRESCRIZIONI

Applicazione gelcoat

Per applicazione del gelcoat si intende l'operazione nella quale il gelcoat è utilizzato esclusivamente per la costituzione del manufatto in vetroresina.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri	3	/
Composti Organici CL. I	2,5	0,0125
Composti Organici CL. I+II	10	0,05
Composti Organici CL. I+II+III	75	1
Composti Organici CL. I+II+III+IV	150	1,5
Composti Organici CL. I+II+III+IV+V	300	2

Ai fini del calcolo del flusso di massa e della concentrazione:

- in caso di presenza di più sostanze della stessa classe, le quantità delle stesse devono essere sommate;
- in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, alle quantità di sostanze di ogni classe devono essere sommate le quantità di sostanze delle classi inferiori.

Al fine del rispetto del limite di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe più elevata.

Impregnazione

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri	3	/
Composti Organici CL. I	2,5	0,0125
Composti Organici CL. I+II	10	0,05
Composti Organici CL. I+II+III	75	1
Composti Organici CL. I+II+III+IV	150	1,5
Composti Organici CL. I+II+III+IV+V	300	2

Ai fini del calcolo del flusso di massa e della concentrazione:

- in caso di presenza di più sostanze della stessa classe, le quantità delle stesse devono essere sommate;
- in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, alle quantità di sostanze di ogni classe devono essere sommate le quantità di sostanze delle classi inferiori.

Al fine del rispetto del limite di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe più elevata.

Formatura e postindurimento

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri	3	/
Composti Organici CL. I	2,5	0,0125
Composti Organici CL. I+II	10	0,05
Composti Organici CL. I+II+III	75	1
Composti Organici CL. I+II+III+IV	150	1,5
Composti Organici CL. I+II+III+IV+V	300	2

Ai fini del calcolo del flusso di massa e della concentrazione:

- in caso di presenza di più sostanze della stessa classe, le quantità delle stesse devono essere sommate;
- in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, alle quantità di sostanze di ogni classe devono essere sommate le quantità di sostanze delle classi inferiori.

Al fine del rispetto del limite di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe più elevata.

Lavorazioni meccaniche

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24

AUTOCONTROLLI

Con le modalità stabilite al precedente articolo 10, il gestore comunica i risultati del primo campionamento ed effettua campionamenti periodici con cadenza biennale.

Comma 38 – Impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e pulitintolavanderie a ciclo chiuso.

PRESCRIZIONI

Il gestore conserva le materie prime e i rifiuti in luoghi chiusi e protetti dagli agenti atmosferici in modo da minimizzare le emissioni in atmosfera.

Non sono soggette a prescrizioni le operazioni di rimozione manuale di macchie e chiazze; pertanto, il gestore è esentato dall'obbligo di comunicare lo svolgimento delle suddette operazioni..

Tutte le fasi vengono svolte in una macchina di lavaggio a ciclo chiuso; per macchina di lavaggio a ciclo chiuso si intende una macchina completamente chiusa, ad eccezione dei portelli a chiusura ermetica per il carico e lo scarico, degli sfiati delle pompe, ecc.; in tali macchine, l'utilizzo del solvente sia in forma liquida (lavaggio) sia gassosa (asciugatura, abbattimento delle concentrazioni) avviene in un circuito chiuso senza alcun collegamento con l'ambiente esterno. Tali macchine sono dotate di un ciclo frigorifero in grado di fornire le frigorifiche necessarie per avere la massima condensazione del solvente (temperature inferiori a $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ per il Percloroetilene e inferiori a $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ o $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$ per gli altri solventi, a seconda del tipo di solvente utilizzato) e di una batteria riscaldante che fornisce il calore nella fase di deodorizzazione.

Il ciclo produttivo è generalmente costituito dalle seguenti fasi:

- caricamento del tamburo;
- prelavaggio;
- lavaggio;
- centrifugazione;
- asciugatura (aerazione/deodorizzazione e successivo sottoraffreddamento);
- svuotamento del tamburo.

Il valore limite di emissione totale, espresso in massa di solvente emesso per chilogrammo di prodotto pulito ed asciugato, non supera i 20 g/kg.

La verifica del rispetto del limite previsto avviene mediante la compilazione del piano di gestione dei solventi secondo il modello riportato nell'apposita sezione dell'Allegato II D2.

Per la compilazione del suddetto piano, il gestore registra per ciascuna macchina:

- giornalmente il quantitativo di prodotto pulito ed asciugato, in kg (A);
- il quantitativo di solvente presente nella macchina all'inizio dell'anno solare considerato, in kg (B);
- la data di carico o di reintegro e il quantitativo di solvente caricato o reintegrato, in kg (C);
- la data di produzione e il contenuto di solvente presente nei rifiuti prodotti, in kg (D);
- il quantitativo di solvente presente nella macchina alla fine dell'anno solare considerato, in kg (E).

Annualmente il gestore verifica che:

$$(B + \Sigma C - \Sigma D - E) \times 1000 / (\Sigma A) \leq 20 \text{ g/kg}$$

dove “ Σ ” indica la sommatoria di tutte le registrazioni effettuate nell'anno solare considerato.

AUTOCONTROLLI

Al fine di dimostrare la conformità dell'impianto ai limiti prescritti, il gestore compila, entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, il piano di gestione dei solventi riferito all'anno solare precedente. Il gestore custodisce la documentazione relativa al piano presso lo stabilimento, a disposizione degli organi di controllo.

Alle attività oggetto del presente comma non si applicano le prescrizioni di cui alla parte I, paragrafo 3, punti 3.2, 3.3 e 3.4 dell'Allegato III alla Parte V del D.Lgs. 152/2006.

Inoltre non si applicano le prescrizioni di cui alla parte I, paragrafo 2, punto 2.3 dell'Allegato III alla Parte V del D.Lgs. 152/2006.

Comma 39 – Attività di produzione di calore con impianti termici civili che utilizzano taluni combustibili solidi, liquidi o gassosi.

Ai fini dell'applicazione del presente comma, si applicano le seguenti definizioni:

- impianto termico: impianto destinato alla produzione di calore costituito da uno o più generatori di calore e da un unico sistema di distribuzione e utilizzazione di tale calore, nonché da appositi dispositivi di regolazione e di controllo;
- impianto termico civile: impianto termico la cui produzione di calore è esclusivamente destinata, anche in edifici ad uso non residenziale, al riscaldamento o alla climatizzazione invernale o estiva di ambienti o al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari; l'impianto termico civile è centralizzato se serve tutte le unità dell'edificio o di più edifici, ed è individuale negli altri casi;
- potenza termica nominale dell'impianto termico civile: somma delle potenze termiche nominali dei singoli focolari costituenti l'impianto.

ESCLUSIONI

Sono escluse dal campo di applicazione della presente autorizzazione generale le seguenti attività:

- produzione di calore per mezzo di impianti termici civili per i quali, a norma di legge, è prevista l'installazione di sistemi di monitoraggio in continuo, anche finalizzati alla sola verifica del rendimento di combustione;
- produzione di calore per mezzo di impianti multicombustibile per i quali i valori limite di emissione vanno determinati in base alle disposizioni del paragrafo 1.4 della parte III dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/2006;
- produzione di calore per mezzo di impianti nei quali vengono svolte le operazioni di gassificazione, pirolisi e similari.

PRESCRIZIONI

Si possono avvalere del presente comma i gestori di impianti termici civili di potenza termica nominale complessiva pari o superiore a 3 MW ed inferiore a 10 MW che impiegano, alle condizioni stabilite dall'Allegato X alla Parte V del D.Lgs. 152/2006, i seguenti combustibili:

- a) gas naturale;
- b) gas di città;
- c) gas di petrolio liquefatto;
- d) gasolio, kerosene ed altri distillati leggeri e medi di petrolio rispondenti alle caratteristiche indicate parte II, sezione 1, paragrafo 1 dell'Allegato X alla Parte V del D.Lgs. 152/2006;
- e) emulsioni acqua-gasolio, acqua-kerosene e acqua-altri distillati leggeri e medi di petrolio di cui alla precedente lettera e rispondenti alle caratteristiche indicate nella parte II, sezione 3, paragrafo 1 dell'Allegato X alla Parte V del D.Lgs. 152/2006;
- f) legna da ardere alle condizioni previste nella parte II, sezione 4, dell'Allegato X alla Parte V del D.Lgs. 152/2006;
- g) carbone di legna;
- h) biomasse combustibili solide individuate nella parte II, sezione 4, dell'Allegato X alla Parte V del D.Lgs. 152/2006, alle condizioni ivi previste;
- i) biodiesel avente le caratteristiche indicate nella parte II, sezione 1, paragrafo 3 dell'Allegato X alla Parte V del D.Lgs. 152/2006;
- j) biogas individuato nella parte II, sezione 6 dell'Allegato X alla Parte V del D.Lgs. 152/2006, alle condizioni ivi previste.

Fatto salvo quanto stabilito al precedente articolo 10, lettera q), il gestore installa comunque un idoneo impianto di abbattimento se utilizza gli impianti appartenenti alle categorie f) o g) o h).

Se nello stabilimento sono presenti più impianti termici civili rientranti nel campo di applicazione del presente comma, questi sono considerati come un unico impianto ai fini della determinazione della potenza termica complessiva in base alla quale stabilire i valori limite di emissione.

Nel caso di produzione di ceneri, il gestore rispetta quanto previsto dall'Allegato V alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 per la gestione dei materiali polverulenti.

Limiti di emissione

COMBUSTIBILI SOLIDI (/)

	Potenza termica (MW)		
	3	>3 e ≤6	>6 e <10
Polveri Totali	100 mg/Nm ³	30 mg/Nm ³	30 mg/Nm ³
Carbonio Organico Totale (TOC)	/	/	30 mg/Nm ³
Monossido di Carbonio (CO)	350 mg/Nm ³	300 mg/Nm ³	250 mg/Nm ³
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	500 mg/Nm ³	500 mg/Nm ³	400 mg/Nm ³
Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)	200 mg/Nm ³	200 mg/Nm ³	200 mg/Nm ³

(/) Nel caso di utilizzo di biomasse, i valori limite sono riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso dell'11%.

COMBUSTIBILI LIQUIDI (/)

	Potenza termica ≥3MW e <5MW	Potenza termica ≥5MW e <10MW
Polveri (§)	150 mg/Nm ³	100 mg/Nm ³
Ossidi di Azoto	500 mg/Nm ³	500 mg/Nm ³
Ossidi di Zolfo	1700 mg/Nm ³ (*)	1700 mg/Nm ³ (*)

(/) I valori limite sono riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

(*) Il valore di emissione per gli ossidi di Zolfo si considera rispettato se sono utilizzati combustibili con contenuto di Zolfo uguale o inferiore all'1%.

(§) Non si applica la parte II, paragrafo 2 dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 se il valore limite di emissione per le polveri è rispettato senza l'impiego di un impianto di abbattimento.

COMBUSTIBILI GASSOSI (/)

	Potenza termica (MW) ≥3 e <10
Polveri	5 mg/Nm ³ (*)
Ossidi di Azoto	350 mg/Nm ³
Ossidi di Zolfo	35 mg/Nm ³ (**)

(/) I valori limite sono riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

(*) Il valore limite di emissione per le polveri si considera rispettato se il combustibile impiegato è metano o GPL.

(**) Il valore limite di emissione per gli Ossidi di Zolfo si considera rispettato se il combustibile impiegato è metano o GPL.

BIOGAS (/)

	Potenza termica pari a 3MW	Potenza termica >3MW e <10MW
Monossido di Carbonio	150 mg/Nm ³	100 mg/Nm ³
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	300 mg/Nm ³	200 mg/Nm ³
Carbonio Organico Totale (TOC)	30 mg/Nm ³	20 mg/Nm ³
Composti inorganici del Cloro sotto forma di gas o vapori espressi come HCl	30 mg/Nm ³	30 mg/Nm ³

(/) I valori limite sono riferiti ad un tenore volumetrico di ossigeno pari al 3% nell'effluente gassoso anidro.

 AUTOCONTROLLI

Con le modalità stabilite al precedente articolo 10, il gestore comunica i risultati del primo campionamento ed effettua campionamenti periodici con cadenza annuale.

Comma 40 – Attività di produzione di calore con impianti termici inseriti in un ciclo produttivo che utilizzano taluni combustibili solidi, liquidi o gassosi.

ESCLUSIONI

Sono escluse dal campo di applicazione della presente autorizzazione generale le seguenti attività:

- produzione di calore per mezzo di impianti termici inseriti in un ciclo produttivo per i quali, a norma di legge, è prevista l'installazione di sistemi di monitoraggio in continuo, anche finalizzati alla sola verifica del rendimento di combustione;
- produzione di calore per mezzo di impianti multicomcombustibile per i quali i valori limite di emissione vanno determinati in base alle disposizioni del paragrafo 1.4 della parte III dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/2006;
- produzione di calore per mezzo di impianti nei quali vengono svolte le operazioni di gassificazione, pirolisi e similari.

PRESCRIZIONI

Si possono avvalere del presente comma i gestori delle seguenti categorie di impianti la cui energia viene utilizzata per fini produttivi:

- a) impianti di combustione di potenza termica nominale superiore a 1 MW e inferiore a 3 MW, alimentati a biomasse solide alle condizioni stabilite dalla parte II, sezione 4, dell'Allegato X alla Parte V del D.Lgs. 152/2006;
- b) impianti di combustione di potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW e inferiore a 3 MW alimentati a gasolio, come tale o in emulsione, o a biodiesel, aventi le caratteristiche indicate nella parte II, sezione 1, rispettivamente ai paragrafi 1 e 3, dell'Allegato X alla Parte V del D.Lgs. 152/2006;
- c) impianti di combustione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale pari o superiore a 3 MW e inferiore a 6 MW;
- d) impianti di combustione alimentati a biogas alle condizioni stabilite dalla parte II, sezione 6 dell'Allegato X alla Parte V del D.Lgs. 152/2006, di potenza termica nominale complessiva superiore a 3 MW e inferiore a 6 MW.

Fatto salvo quanto stabilito al precedente articolo 10, lettera q), il gestore installa comunque un idoneo impianto di abbattimento se utilizza impianti appartenenti alla categoria a).

Se nello stabilimento sono presenti più impianti termici appartenenti alla medesima categoria, anche se di potenza termica inferiore alle soglie minime sopra indicate, questi sono considerati come un unico impianto ai fini della determinazione della potenza termica complessiva in base alla quale stabilire i valori limite di emissione.

Nel caso di produzione di ceneri, il gestore rispetta quanto previsto dall'Allegato V alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 per la gestione dei materiali polverulenti.

Limiti di emissione

BIOMASSE (/)

	Potenza termica (MW) >1 e <3
Polveri Totali	100 mg/Nm ³
Monossido di Carbonio (CO)	350 mg/Nm ³
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	500 mg/Nm ³
Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)	200 mg/Nm ³

(/) I valori limite sono riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso dell'11%.

GASOLIO E BIODIESEL (/)

	Potenza termica (MW) ≥1 e <3
Polveri (§)	150 mg/Nm ³
Ossidi di Azoto	500 mg/Nm ³
Ossidi di Zolfo	1700 mg/Nm ³ (*)

(/) I valori limite sono riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

(*) Il valore di emissione per gli Ossidi di Zolfo si considera rispettato se sono utilizzati combustibili con contenuto di Zolfo uguale o inferiore all'1%.

(§) Non si applica la parte II, paragrafo 2 dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 se il valore limite di emissione per le polveri è rispettato senza l'impiego di un impianto di abbattimento.

METANO E GPL (/)

	Potenza termica (MW) ≥3 e <6
Ossidi di Azoto	350 mg/Nm ³

(/) I valori limite sono riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

BIOGAS (/)

	Potenza termica >3MW e <6MW
Monossido di Carbonio	100 mg/Nm ³
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	200 mg/Nm ³
Carbonio Organico Totale (TOC)	20 mg/Nm ³
Composti inorganici del Cloro sotto forma di gas o vapori espressi come HCl	30 mg/Nm ³

(/) I valori limite sono riferiti ad un tenore volumetrico di ossigeno pari al 3% nell'effluente gassoso anidro.

AUTOCONTROLLI

Con le modalità stabilite al precedente articolo 10, il gestore comunica i risultati del primo campionamento ed effettua campionamenti periodici con cadenza annuale.

Comma 41 – Produzione di manufatti in materiali lapidei con utilizzo complessivo di materie prime inferiore a 300 tonnellate all'anno.

Sono oggetto del presente comma le lavorazioni meccaniche di materiali lapidei naturali quali marmo, granito, porfido e materiali affini, finalizzate alla produzione di manufatti.

Le operazioni di cui al presente comma possono essere svolte anche all'aperto.

PRESCRIZIONI

Se le operazioni sono svolte all'aperto, il gestore garantisce l'abbattimento delle polveri almeno con getti d'acqua ed adotta tutte le misure necessarie per il contenimento delle emissioni diffuse, anche provocate dall'azione di agenti atmosferici.

Lavorazioni meccaniche

Limiti di emissione (nel caso di emissioni convogliate):

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali di cui:	10	0,24
Quarzo in polvere se sotto forma di Silice cristallina SiO ₂ (*)	2,5	0,0125

(*) Tale limite si applica se vengono utilizzate materie prime contenenti Silice.

AUTOCONTROLLI

Il gestore è esentato dall'esecuzione del primo campionamento e dei campionamenti periodici.

Comma 42 – Taglio delle materie plastiche e della carta con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 2000 kg.

Sono oggetto del presente comma le operazioni di taglio effettuate esclusivamente a freddo.

Se vengono svolte operazioni di taglio sia delle materie plastiche sia della carta, il limite delle materie prime è riferito alla sommatoria delle due attività.

ESCLUSIONI

Non sono oggetto del presente comma le attività di cui al presente articolo 11, commi 3 e 27 né il taglio laser o al plasma o similare.

PRESCRIZIONI

Taglio delle materie plastiche

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di taglio a freddo effettuate sulle materie plastiche quali taglio, foratura ed altre operazioni similari.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24

Taglio della carta

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di taglio a freddo effettuate su carta e cartone quali taglio, foratura ed altre operazioni similari.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24

AUTOCONTROLLI

Con le modalità stabilite al precedente articolo 10, il gestore comunica i risultati del primo campionamento ed effettua campionamenti periodici con cadenza biennale.

In deroga a quanto sopra, il gestore è esentato dall'esecuzione del primo campionamento e dei campionamenti periodici se l'attività viene svolta con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 1000 kg.